

**LA CONDANNA DI SISIFO**  
*LAVORO E DIRITTI*

---



---

**Presentazione. Metonimie**

*Gianpaolo Silvestri* 9

---

**Prefazione**

*Paolo Cento* 12

---

**Diritti del lavoro e al lavoro**

*Gianni Lanzinger* 15

---

**Costituzione europea, lavoro e reddito**

*Monica Frassoni* 22

---

**Un referendum di tutti**

*Paolo Cagna Ninchi* 25

---

**Art. 18: le ragioni verdi del Sì**

*Natale Ripamonti* 33

---

**I lavori "atipici"**

*Davide Imola* 37

---

**Reddito di cittadinanza**

*Giorgio Gardiol* 43

---

**Per un nuovo patto sociale**

*Riccardo Varanini* 49


---

**Teste bianche**

*Betty Leone* 54

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Bari 2003: il gaypride contro le discriminazioni sul lavoro</b>  |           |
| <i>Michele Bellomo</i>  | <b>57</b> |
| <hr/>   |           |
| <b>Immigrazione e nuove schiavitù</b>   |           |
| <i>Gianluca Vitale</i>  | <b>60</b> |
| <hr/>   |           |
| <b>Nuovi diritti ed antiche battaglie</b>   |           |
| <i>Alessandro Cardente e Gigliola Toniollo</i>  | <b>69</b> |
| <hr/>   |           |
| <b>Politica industriale, sostenibilità ambientale e sociale:<br/>la mobilità urbana</b>   |           |
| <i>Renato Lattes</i>  | <b>72</b> |
| <hr/>   |           |
| <b>Proposta di legge "Istituzione del reddito sociale per il sostegno<br/>contro la disoccupazione e la precarietà del lavoro", Camera dei<br/>Deputati, 26 marzo 2002</b>  | <b>78</b> |
| <hr/>   |           |
| <b>Legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori)<br/>"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,<br/>delle libertà sindacali e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro<br/>e norme sul collocamento"</b> | <b>81</b> |
| <hr/>   |           |
| <b>Epilogo. Lettera di San Valentino</b>  |           |
| <i>Angela</i>   | <b>92</b> |



*Ha spiegato la potenza del suo braccio,  
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;  
ha rovesciato i potenti dai troni,  
ha innalzato gli umili;  
ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato a mani vuote i ricchi.*

Maria di Nazaret, **Magnificat**, Vangelo Luca 1,51

## Metonimie

*Metropolis. Uno dei capolavori dell'espressionismo (Germania 1926) per la regia di Fritz Lang. Metropolis è una città del XXI secolo abitata da individui ricchissimi, che hanno tutto; è splendida, con altissimi grattacieli e torri svettanti verso il cielo, con sopraelevate fantascientifiche e stupefacenti prodotti tecnologici. Nelle viscere della città però, esiste una seconda Metropolis, luogo d'inferno, popolata da lavoratori - schiavi, addetti a mastodontiche e mostruose macchine, custodi di grandi centrali. E' questo secondo non-luogo a permettere la vita della Metropolis sovrastante, a dare energia, materie prime, oggetti e quant'altro. Per fronteggiare il malcontento serpeggiante tra gli oppressi il padre/padrone della città costruisce un robot che "clona" Maria, la donna che tiene (ambiguamente) unite le masse. Il robot viene però smascherato e distrutto e finalmente scoppia la rivolta. Gli schiavi spezzano le loro catene, le macchine sono (luddisticamente?) distrutte, l'alienante ingranaggio fordista è inceppato. Metropolis crolla.*

*Articolo 18 e dintorni. "Si dice che le nazioni abbiano i governi che meritano. Dimostriamo che meritiamo di meglio". Possiamo far nostra quest'esortazione di David Astor, già direttore dell'Observer e sconfiggere l'egemonia monetarista, gli adoratori del Pil e gli sniffatori di Borse e polveri d'armi. L'arcobaleno alle finestre, Roma invasa prima per la difesa dei diritti del lavoro e poi - in una linearità non esplicitata ma evidente - per l'invocazione alla pace, urlano che forse sì, forse meritiamo e possiamo avere di meglio. Ed ai disincantati che si appellano all'inutilità dell'impegno, all'impossibilità di cambiare la situazione, ai poteri senza nome e locazione, irraggiungibili, sarcasticamente citiamo Caillois che sosteneva: "Non ci sono sforzi inutili, Sisifo si faceva i muscoli".*

*Sforzo sicuramente non inutile è la battaglia referendaria per l'esten-*

sione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Molte le ragioni: troverete in questo "mappa" riflessioni documentate e motivate in cui tutte/i - al di là della condivisione o no dello strumento referendario - pongono l'universalità dei diritti al lavoro e nel lavoro come atto costitutivo della nostro patto di convivenza, della nostra Carta costituzionale e della costruzione europea.

D'altronde, come si fa a sostenere che poiché una persona lavora in un'azienda al di sotto dei 15 addetti, possa essere licenziata perché ha l'orecchino, perché pensa fuori dal coro, perché è incinta, perché si rifiuta di fare straordinario non pagato, perché è omosessuale, perché esige sicurezza sul lavoro, perché s'iscrive al sindacato, perché non "ci sta" e denuncia molestie sessuali, perché pretende di essere messa in regola, perché non accetta di edulcorare i cibi ed i vini o si rifiuta di imbrogliare i clienti, perché perde tre dita sotto una pressa.....di questo stiamo parlando, di questo si tratta nell'estensione dell'art.18. I licenziamenti ci saranno ancora (purtroppo): almeno però siano giustificati da "oggettive" esigenze, almeno dimostrino la "giusta causa".

Come fa una parte del centrosinistra, con quale coraggio e faccia, a condividere le bugie del governo e confindustria, ad essere contro? Saranno la guerra ed il conflitto sociale a dirci se l'Ulivo è una realtà politica o solo un accordo elettorale: sono nodi ineludibili, anche per noi Verdi e davvero sono al pettine.

*Reddito di cittadinanza.* I Verdi devono porre estrema attenzione alle grandi trasformazioni in atto, alla modernità, evitando di rinchiudersi in fortini nel deserto dei Tartari. Ecco perché trovo vitale che la raccolta firme referendaria sia stata accompagnata da una proposta di legge inerente il reddito di cittadinanza (in questo caso "salario minimo garantito"). E' importantissimo per molte ragioni, non ultima delle quali lo sganciamento del reddito dalla schiavitù del lavoro salariato (basta ipocrisie, è il reddito non il lavoro ciò che è chiesto) e la fine della litania che la propria identità soggettiva sia nel lavoro.

In principio fu "sudore della fronte", biblica condanna ed il lavoro tale è rimasto anche se - paradossalmente - san Paolo ed i comunardi

parigini del 48, l'assumono positivamente all'unisono con il motto "chi non lavora non mangia". Tutti cancellano il vero furto, la vera privazione: la risorsa tempo che - tendiamo a dimenticarlo - non è per l'uomo illimitata essendo la morte parte costitutiva della vita. Non solo la nostra morte ma anche quella dei nostri cari, con relativo rimpianto di non aver loro dedicato tempo quando tempo ancora c'era. Sisifo non è stato condannato anche perché ha cercato di ingannare la morte? Ed a cosa è stato condannato se non all'alienazione dell'inutile faticoso lavoro? Quel pesante masso ancora c'interpella, quella terribile condanna ancora scontiamo, quel senso di inumana ripetitività ed inutilità del fare tutt'oggi ci assilla. Nel frattempo l'ora scorre, gli anni passano ed il senso della nostra vita si perde. Qualche ragione l'aveva pure il genere di Marx, Paul Lafargue con il suo encomiabile "Diritto all'ozio", o no?

Zabrinsky Point. Nella scena finale di questa onirica avventura di Michelangelo Antonioni nei deserti della California, lo sguardo di Diana, la protagonista, diventa incendiario e - fisicamente - fa esplodere le "ricche cose" dell'accumulazione capitalistica. Tra un susseguirsi di boati saltano macchine, televisori, frigo, oggetti vari, cibarie, libri... segno evidente che non è più vero l'appello finale del "Manifesto" di Marx, ovvero che il proletariato ha solo le catene da perdere. Ha invece anche l'immenso magazzino dei consumi, con la loro carica identitaria ed illusoria utilità. La musica dei Pink Floyd accompagna il volteggiare delle "cose" e rende davvero indimenticabile la lunghissima sequenza. Noi ora con saggezza sosteniamo "essere, non solo avere". Liberazione dal lavoro, liberazione da inutili consumi, liberazione del tempo, liberazione della vita. Si può fare, senza pauperismo ed in giustizia.

Contraddizione. Tutti ci spronano alla flessibilità, alla mobilità, alla gioia del cambiamento e della mutazione. Perché allora agli immigrati per ottenere il permesso di soggiorno è richiesto il lavoro "fisso"? Contraddizioni in seno al potere o semplice schizofrenia?

Gianpaolo Silvestri



## Prefazione

---

Non è un caso che i Verdi abbiano accompagnato la campagna raccolta firme per il referendum sull'articolo 18 con la presentazione in Parlamento di una proposta di legge inerente al reddito sociale minimo; diritti del e nel lavoro ma anche garanzia di reddito. È una proposta che s'innesta tra epocali cambiamenti nella produzione di ricchezza e sua redistribuzione, tentando una parziale risposta all'esigenza di nuova cittadinanza in questa tumultuosa "modernità". Come sappiamo, infatti, qualsiasi diritto, dovere, qualsiasi patto di convivenza civile, qualsiasi concetto di cittadinanza, non può prescindere dall'autonomia economica soggettiva, da un minimo reddito di cittadinanza (appunto). Senza di ciò parlare di diritti, libertà, promozione individuale e collettiva, crescita personale, dignità, è pura ipocrisia, è solo follia.

La crisi socio-ambientale delle politiche neoliberiste ha aumentato il divario tra nord e sud, tra lavoro garantito e lavoro non garantito. Il nuovo modello europeo ha abbandonato il "miraggio" della piena e buona occupazione costruendo relazioni del lavoro fondate sulla precarietà, la flessibilità e la temporaneità del reddito. Mentre al nord alle condizioni di benessere non corrisponde un'adeguata tutela dei diritti dei lavoratori atipici, nel centro-sud e nel meridione si riscontra un aumento esponenziale delle situazioni di lavoratori irregolari e uno stato di disoccupazione sempre più incalzante. A fianco delle offerte dalle agenzie di lavoro interinale, si riscontrano realtà di lavoro nero, sottopagato e senza garanzie. Situazioni dove lavoratori, stranieri e italiani, si trovano costretti ad accettare un rapporto di lavoro di sudditanza e con prestazioni orarie che si avvicinano o superano le 12 ore giornaliere. È un rapporto di lavoro privo di regole e tutele, incapace di garantire un reddito stabile e dignitoso.

Le proposte d'agevolazioni alle industrie introdotte dall'attuale

governo delle destre, facilitano ancora una volta le imprese consolidate con sedi amministrative e organizzative situate nel settentrione e con filiali e sedi secondarie nel resto del Paese o sempre più frequentemente nei paesi del nord-est asiatico o in Africa. A ciò si aggiungono facilitazioni economiche per investimenti nel meridione che agevolano le speculazioni industriali dal forte impatto ambientale su un territorio già provato da sperimentazioni di questo tipo: progetti legati al basso costo del lavoro e ad investimenti sbagliati che già in precedenza si sono conclusi con il fallimento e la chiusura degli stabilimenti e un conseguente aumento del livello della disoccupazione. Un processo questo che si inserisce nel puzzle della globalizzazione economica che porta verso un incremento della povertà.

È in questo contesto che in Italia e in Europa - anche sotto la spinta del movimento no-global - si è aperta una vertenza per il Reddito Sociale Minimo e di cittadinanza. Questa è la base per la costruzione di una nuova Europa sociale, capace di introdurre il diritto al reddito come valore fondamentale di politica inclusiva nei confronti dei non garantiti. È questo lo spirito con cui i Verdi hanno presentato la proposta di legge sul Reddito Sociale Minimo alla Camera dei Deputati. Essa prevede un importo del reddito sociale minimo di 8mila euro annui (non soggetti a tassazione). Vi potranno accedere tutti i cittadini italiani o stranieri con residenza nel paese superiore a due anni; iscritti negli elenchi anagrafici da almeno un anno; con un reddito imponibile annuo percepito non superiore a 5mila euro per un nucleo composto di una sola persona, 25mila euro se il nucleo è composto di due persone, 30mila euro per tre persone con un aumento di 4mila euro per ciascun componente ulteriore. Reddito che dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici Istat. L'importo potrà subire una riduzione del 50 per cento nel caso che l'occupazione svolta produca un reddito inferiore a 8mila euro. Si avrà la decadenza del diritto a percepire la somma nel caso si ottenga un lavoro a tempo pieno. L'importo del Reddito Sociale Minimo dovrà essere computato nei calcoli ai fini della pensione.

Con l'accesso alle liste per il Reddito Sociale Minimo si potrà avere la possibilità di usufruire anche d'altre agevolazioni quali l'ingresso gratuito ai servizi fondamentali (servizi sanitari, trasporti e altro) e il dimezzamento dei canoni relativi alle utenze (luce, gas, telefono e rifiuti) e ad un canone sociale per l'utilizzo d'alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Non sfugge a nessuno l'obbligo di reperire i fondi necessari, che potranno essere trovati con iniziative contro l'evasione fiscale e la tassazione dei capitali, la Tobin tax sulle grandi speculazioni finanziarie e sui guadagni in conto capitale, nonché la riduzione delle agevolazioni alle imprese. In questo modo il reperimento dei fondi necessari a coprire l'importo utile non inciderà sulla fiscalità in generale quindi sui redditi da lavoro, ma sulla tassazione dei grandi capitali dando un grosso contributo alla lotta contro l'evasione fiscale.

Qualcuno potrebbe erroneamente interpretare questa proposta come finalizzata all'assistenzialismo: in realtà essa spinge alla volta di una soluzione legislativa per l'incremento dei livelli occupazionali con l'obiettivo di scalzare definitivamente i fantasmi della disoccupazione, del lavoro precario e sottopagato, proiettando la legislazione italiana verso la Carta sociale europea per il lavoro e per la dignità di ogni cittadino.

È una priorità politico/economica che accompagna la grandissima mobilitazione per la difesa e l'allargamento dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, emblematicamente riassunta dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e relativo referendum. A tutti noi mettere in campo impegno e passione affinché, oltre che giusta, sia anche una battaglia vincente

*Paolo Cento*

## Diritti del lavoro e al lavoro

---

Gianni Lanzinger

Il principale elemento di discontinuità della politica sul lavoro del Governo Berlusconi, quello che più risponde alle pressanti richieste degli operatori economici, è la strisciante - eppure sempre più manifesta - volontà di subordinare la funzione protettiva delle norme sul lavoro alle convenienze del mercato e dunque riassegnare ai concreti (ed individuali) rapporti di forza tra il singolo lavoratore e l'impresa, la disciplina reale dei rapporti di lavoro.

In altri termini, il governo si propone di ridurre, ben al di sotto della soglia costituzionale, la funzione di controllo del diritto ed espandere, ben sopra dei limiti della sicurezza sociale, sia la "autonomia" dei privati che il potere del datore di lavoro.

Nell'ottica di una filosofia neo-liberista il governo punta così ad emarginare ogni forma di tutela collettiva (enti pubblici, sindacato, associazioni) decentrando la contrattazione economica a livello di rapporti aziendali e rendendo molto fluida la parte normativa dei contratti collettivi, in ogni caso facilmente derogabili dai contratti individuali, stipulati nella palese condizione d'inferiorità tra un aspirante lavoratore ed un'azienda oramai quasi priva di vincoli. Tutto ciò nella direzione di un mercato del lavoro de-regolato, quando non "sregolato".

L'egemonia del mercato trova un potente rafforzamento nelle iniziative governative sul lavoro: meno libertà e meno certezza per chi cerca lavoro e più libertà di scegliere secondo convenienza per l'imprenditore.

In coerente derivazione da una simile - e anacronistica - esaltazione della libertà del mercato (il quale per altri versi è tutt'altro che autonomo rispetto al sostegno finanziario, fiscale e strutturale dello Stato e delle regioni) sono deluse le aspettative del lavoratore alla continuità del lavoro (emblematica la vicenda della riforma del-

l'art. 18 Statuto lavoratori) sostituita con la monetizzazione forfetaria anche dell'eventuale illegittimità del licenziamento.

Con le semplificazioni estreme del "capitalismo straccione", il lavoro è estraniato dalla persona e diventa merce comprata, venduta, risarcita.

La costruzione, del resto tutta e solo ideologica, di un "mercato che non c'è" - essendo nella realtà lo scambio di merci tutt'altro che libero ed il valore delle merci scambiate (compreso salario e lavoro) tutt'altro che equivalente - si arricchisce della mitologia dei "contratti atipici", "nuovi lavori" che consentirebbero di far emergere alla luce della legalità vaste sacche di "lavoro anomalo".

L'esperienza suggerisce che i "lavori nuovi" (contratti atipici) spesso non sono l'affiorare alla luce dei lavori "in nero"; essi sono invece "contratti tipici" di lavoro dipendente che vengono sommersi a metà - una zona di lavoro grigio - per l'utilità datoriale di attenuare ogni garanzia del rapporto di lavoro tradizionale del quale rimane intatto il potere gerarchico di impresa ed il controllo sui risultati della prestazione lavorativa.

Ciò non significa che l'attuale ordinamento giuridico del lavoro sia immutabile; tuttavia il passaggio dalla logica della tutela del posto di lavoro a quello della tutela "sul mercato del lavoro" - come enfaticamente proclama il "libro bianco" del Ministero Maroni - implicherebbe quantomeno un decisivo intervento anche finanziario nella formazione continua e riqualificazione professionale, negli "ammortizzatori sociali" e nelle altre tutele sociali (tutela della salute, "non discriminazione", sistema pensionistico, ecc.): insomma una politica da "nuova frontiera del lavoro" con previsione di costi per capitoli di spesa nella finanziaria che invece il governo ha lasciato in bianco.

D'altra parte, una politica "neo liberista" in un secolo di terziario avanzato, riducendo il lavoro a merce fungibile, disincentiva ogni investimento duraturo nelle risorse umane da parte dell'impresa e deprime quell'affidamento da parte del lavoratore in un lavoro stabile e duraturo e, dunque, ogni processo di convinta e fiduciosa identificazione nell'attività presso l'impresa, nonché le sicurezze

economiche di coloro che, di volta in volta, sono produttori e consumatori nel medesimo mercato.

La politica sul lavoro del governo Berlusconi si pone del tutto abusivamente sotto il cappello della politica lavoristica della comunità europea.

Quest'ultima, infatti, in nessun modo "giustifica" lo smantellamento della tutela del lavoro dipendente come "misura a sostegno dell'occupazione".

Al contrario, i quattro fondamenti della strategia europea per l'occupazione (occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità) semmai rafforzano le garanzie vecchie e nuove del lavoro giungendo ad avocare a sé la disciplina delle condizioni di lavoro come si dimostra nelle molte e recenti condanne all'Italia per inadempienza alle direttive comunitarie.

L'Unione Europea pone poi quale condizione dell'intervento governativo sul tema del lavoro, il metodo del dialogo sociale come costruzione di un rapporto tra le parti sociali, mentre il governo in carica, sin dalla prima lettura del libro bianco sul lavoro, si è sempre arrogato il diritto di procedere comunque da solo, in nome della linea di credito elettorale e secondo il principio della "governabilità".

Vengono così piegati alle aspettative del lavoro sociale che ha portato al governo questa compagine politica, alcuni dei fondamentali assiomi delle direttive europee in materia.

Così, ad esempio, la clausola di non regressione o di "salvaguardia" presente nella legislazione sociale comunitaria e finalizzata a favorire il reale progresso delle disposizioni protettive, evitando l'abbassamento dei livelli di tutela, è stata interpretata in senso contrario da questo governo, anche nelle ipotesi in cui (es. modifica della legge sul rapporto di lavoro a termine) pure viene emanata una norma proprio per attuare una direttiva europea.

Per puro paradosso i fautori delle politiche governative sul lavoro sostengono che proprio il venir meno dei vincoli pubblici e delle norme inderogabili di protezione, segnerebbe il realizzarsi della

parola d'ordine del movimento operaio: l'emancipazione dei lavoratori.

Le politiche sul lavoro del governo Berlusconi – a ben vedere - si risolvono in politiche del mercato cui è assegnato il massimo della flessibilità a spese dell'accresciuta rigidità dei bisogni di protezione sociale ed interrompono un processo evolutivo che dai primi interventi legislativi (è del 1942 la norma del codice civile sulla tutela della personalità morale e integrità fisica del lavoratore) ha avuto una sostanziale continuità sino ad oggi.

Infatti, dopo una prima fase in cui il tema dei diritti dei lavoratori (anche in campo previdenziale) è stato considerato soprattutto per il contenuto economico, la Carta Costituzionale ha impresso una svolta fondamentale introducendo nella legislazione, (ma anche “nei compiti della Repubblica” e dunque negli obiettivi dello Stato e degli enti, nei criteri di interpretazione dei giudici, nei parametri di legalità contrattuale), una forte carica personalistica che si allontana dalla concezione mercantile del lavoro. Basti ricordare i primi quattro articoli della Costituzione e la loro dichiarata polemica verso la situazione esistente “.....è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impedendo di fatto.....” (art. 3 II° Cost.).

La stessa Costituzione, interpretata come legge a precetto concreto e dunque immediatamente applicata nei giudizi di lavoro, pone parametri invalicabili nella determinazione della retribuzione che deve in ogni caso garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia (art. 36).

La stessa Costituzione del 1948 pone argini precisi e non modificabili neppure da una maggioranza parlamentare, all'iniziativa privata che “non può” comunque svilupparsi, così da compromettere “la sicurezza, la libertà, la dignità umana”.

Vi fu allora una grande svolta con il passaggio di alcuni diritti del lavoro dal campo dei diritti di credito al campo dei diritti della personalità e la lettura degli atti dell'assemblea costituente rende evidente la lucidità con cui quella classe politica anticipava una visione del lavoro ben diversa da quella mercantile.

I rapporti di forza nella fabbrica e nella società civile come i problemi non risolti dal sottosviluppo e dalla disoccupazione di una quota imponente della popolazione, hanno frenato e deviato l'applicazione dei principi costituzionali ritenuti per lungo tempo condizionati all'effettiva disponibilità di risorse economiche nel paese.

Un grande movimento della società (1968-1969) ha poi rimesso in campo le priorità costituzionali che hanno trovato espressione nelle leggi sul lavoro dagli anni '70 (Statuto dei Lavoratori, processo del lavoro, tutela degli invalidi, garanzie per la maternità, ecc.).

Si è trattato di spezzoni talvolta scollegati, di un sistema di protezione destinato a tutelare non solo il contraente debole, ma soprattutto quella parte che nel rapporto lavorativo investe le proprie energie, il proprio tempo di vita e l'intera propria personalità.

Le vicende economiche e politiche del Paese, il decentramento produttivo che ha segmentato i grandi contenitori di forza-lavoro, la globalizzazione del ciclo economico e del mercato delle merci e dei capitali, il rapido mutamento della coscienza sociale hanno introdotto elementi di novità e complessità nella realtà del lavoro. La nozione di lavoro dipendente si è diversificata e la stessa nozione di "luogo di lavoro" si è dilatata al di fuori di un ambiente naturale definito.

La difficoltà a difendere i diritti fondamentali sul luogo di lavoro tradizionale (la fabbrica) è aumentata di fronte al confine spesso immateriale dell'esercizio dei nuovi lavori (definiti "atipici").

In parallelo sono aumentate e innovate le sensibilità dell'intera società al lavoro. Si pensi ai diritti alla personalità, in altre parole al diritto di conservare e accrescere nell'attività lavorativa il proprio senso di sé, cioè la propria identità personale e professionale. Si pensi ancora al diritto alla privacy come attributo inscindibile della persona, si pensi al diritto alla diversità come modo di essere insopprimibile della donna e dell'uomo che lavora. Si pensi al diritto a non veder frustrate nel lavoro le proprie più essenziali aspirazioni esistenziali.

Talvolta i "nuovi diritti" stentano ad affermarsi per il pregiudizio



culturale dell'ambiente di lavoro che si affianca alle tradizionali resistenze datoriali a concedere spazi non uniformi alla "forza lavoro".

Alcuni dei nuovi diritti nascono non dall'acquisizione di una più evoluta coscienza dei valori coinvolti – e compromessi - nel lavoro, bensì dalla perdita di solidarietà non più consentita dalla comunità di lavoro. È il caso del telelavoro e della conseguente rivendicazione del "diritto alla socialità".

Quest'interazione tra lavoro e vita, dove il primo è pur sempre l'asse fondamentale dell'esperienza di socializzazione e la leva per la promozione della qualità dell'esistenza, viene riconosciuta da un nuovo "statuto" del lavoro in parte ricostruito dal "diritto vivente" ossia da quella giurisprudenza che interpreta la norma secondo un'ispirazione costituzionale con lo sforzo di avvicinarsi alla evoluzione della coscienza collettiva.

Così, ad esempio, è stato ritenuto che il datore di lavoro è chiamato a prevenire il verificarsi del danno all'integrità fisica o alla personalità morale del lavoratore, mediante misure adeguate a che il danno (molestie sessuali, mobbing, violazione privacy) provocato da comportamenti immateriali, non meno che quello causato da infortuni o malattie professionali, vada risarcito ben oltre la mera restituzione monetaria delle perdite materiali: è il caso del risarcimento del danno biologico del lavoratore inteso come perdita di opportunità nella vita di relazione della persona unitariamente.

L'evoluzione del diritto del lavoro, che filtra anche attraverso le maglie strette del potere datoriale e del formidabile deterrente quale è comunque il rischio di perdere il posto, ha portato i livelli di civiltà nei luoghi di produzione, ben più avanti della politica di questo governo.

E' sempre la Corte Costituzionale (nel 1999) ad indicare il vettore di questa evoluzione.

Dal diritto posto a protezione del contraente più debole e quindi del contraente che nella prestazione investe direttamente la propria persona, si perviene - secondo la giurisprudenza della Corte - al principio personalista che ispira la Carta Costituzionale che pone

come fine ultimo dell'organizzazione sociale, lo sviluppo di ogni singola persona umana.

La riflessione sul diritto – e i diritti – del lavoro e al lavoro – punta ad una concezione evolutiva della persona essendo affidato dalla Costituzione alla Repubblica nelle sue varie articolazioni istituzionali, un progetto concorrente per una umanità affrancata dal bisogno, come da ogni umiliazione.

Si tratta di un progetto non solo nazionale.

A livello sovranazionale, è aperta la partita se la fine del fordismo debba decretare anche la fine del Welfare.

Nell'Europa – comunità, è in atto un confronto per la elaborazione e la costruzione di una vera e propria strategia sovranazionale dei diritti. La sfida del tempo è oggi riuscire ad elaborare attraverso le regole del diritto “sistemi sovranazionale tra momenti di protezione sociale e momenti di promozione adatti alle nuove condizioni indotte dalla crisi dello Stato-nazione e dalla sua capacità regolatrice”. La “Carta dei diritti fondamentali” dell'Ue., le molte direttive europee in materia, la giurisprudenza creatrice della Corte di Giustizia del Lussemburgo, sono diventate le insegne di una nuova patria dei diritti del lavoro!

Il mondo del lavoro si avvicina all'Europa – e agli europei – precisamente di quanto il governo Berlusconi - Maroni se ne allontana.

## Costituzione europea, lavoro e reddito

---

Monica Frassoni

Il diritto al lavoro resta una priorità dichiarata dell'Unione europea. Di questi tempi diritti che possono a noi apparire scontati, se considerati in un'ottica globale, non lo sono: vale per gli Usa, ma anche per le economie asiatiche, nelle quali i diritti dei lavoratori non compaiono fra le priorità in base alle quali vengono fatte le scelte di politica economica e sociale.

Anche in questo senso l'Ue rappresenta un'alternativa con connotati specifici fra i modelli di economia di mercato disponibili e con elementi di solidarietà la cui importanza sarebbe sbagliato - anche da un punto di vista verde - sottovalutare.

I documenti più recenti che ribadiscono la centralità di questo diritto e il suo essere obiettivo prioritario, dell'Unione, in un quadro di coesione sociale più ampia, sono la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, Il futuro della Strategia Europea per l'Occupazione (Seo) - "Una strategia per la piena occupazione e un migliore posto di lavoro per tutti", del 14 gennaio di quest'anno e il rapporto finale del gruppo di lavoro XI, Europa sociale, della Convenzione per il futuro dell'Europa, incaricata di stendere la bozza di Costituzione Ue, pubblicato lo scorso 4 febbraio.

La Seo venne lanciata nel novembre 1997 con l'ambizione di migliorare, nei cinque anni successivi, la situazione dell'occupazione negli Stati membri e successivamente dettagliata con le decisioni del cosiddetto "processo di Lisbona": "una strategia finalizzata alla crescita economica di lungo periodo, alla coesione sociale e allo sviluppo sostenibile in una società basata sulla conoscenza".

Le conclusioni del gruppo di lavoro della Convenzione sull'Europa sociale riflettono bene la specificità europea sulla scena globale: "Il Gruppo condivide il riferimento alla dignità umana nella bozza

preliminare di Trattato Costituzionale e raccomanda che vengano anche inclusi i valori della giustizia sociale, della solidarietà e dell'uguaglianza, ed in particolare dell'uguaglianza fra uomini e donne". Ancora: "Fra gli obiettivi sociali dell'Unione, il Gruppo raccomanda che l'articolo 3 del Trattato Costituzionale comprenda la promozione: della piena occupazione, della giustizia sociale, della pace sociale, dello sviluppo sostenibile, della coesione economica, sociale e territoriale, dell'economia sociale di mercato, della qualità del lavoro, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, dell'inclusione sociale, di un alto livello di protezione sociale, dell'uguaglianza fra gli uomini e le donne, dei diritti dei bambini, di un alto livello dei servizi di salute pubblica e dell'efficienza e dell'alta qualità dei servizi sociali e dei servizi di interesse generale".

Troppa grazia Sant'Antonio !

Anche perché:

- nonostante, secondo i dati forniti dalla Commissione nella Comunicazione del 14 gennaio, la creazione attraverso la Seo di circa 4 milioni di nuovi posti di lavoro, con la conseguente riduzione della disoccupazione media nella Ue dal 10,1% nel 1997 al 7,4 % nel 2002, con una riduzione del tasso medio di disoccupazione strutturale dal 5,2 % al 3,3%, la disoccupazione continua a restare molto lontana dalla desiderata e reiteratamente invocata piena occupazione. Tant'è vero che la Seo ha dovuto essere integrata con le nuove misure previste nel "processo di Lisbona";

- l'istituzione del gruppo di lavoro XI non è stata né un dato scontato all'interno della Convenzione né una gentile concessione del presidente Giscard d'Estaing, che anzi non ne ha autorizzato l'avvio dei lavori fino al momento in cui è stato costretto a farlo da una mozione presentata da Johannes Voggenhuber, il nostro rappresentante nella Convenzione, e co-firmata da altri 47 membri della Convenzione. Come dire: anche gli elementi di solidarietà che ancora ci contraddistinguono sulla scena mondiale non possono essere dati per acquisiti una volta per tutte;

- il diritto ad un reddito continua a restare un tabù anche a livello UE e la competenza per le decisioni in materia continua per ora ad

essere –pilatescamente ?- lasciata alle normative nazionali – con il risultato di enormi differenze fra, ad esempio, i paesi scandinavi e quelli mediterranei. I verdi hanno proposto la sua inclusione anche nel rapporto finale del gruppo di lavoro della Convenzione, ma anche in questa occasione non siamo riusciti a convincere gli altri gruppi politici. Continueremo a lavorare in questa direzione: per non lasciare che l'Unione arretri su quanto è stato acquisito in materia di diritto al lavoro, e dei diritti sociali ad esso connessi, ma anche per l'inclusione nella normativa comunitaria del diritto ad un reddito per tutti i residenti negli Stati membri. Potremo discutere delle forme, ma la sostanza è ormai un dato consolidato per i verdi europei;

- la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è quanto meno reticente sullo stesso diritto al lavoro. La formulazione finale dell'articolo 15 della Carta dal titolo "Libertà professionale e diritto di lavorare" (!), che tratta dell'argomento, è quasi comica: "1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro". Va però ricordato che la stessa Carta include, all'articolo 30, la "Tutela in caso di licenziamento ingiustificato", con la formulazione: "Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali".

Da ultimo: nella proposta per la bozza dei primi 16 articoli della Costituzione europea, presentata la prima settimana di febbraio da Giscard, è saltato il riferimento a livelli elevati di protezione sociale: una "dimenticanza" contro cui mobilitarsi già nelle prossime settimane per dare una mano a tutti coloro che nella Convenzione lavorano in favore di diritti sociali ampliati: a poco servirà, più tardi, quando tutto sarà già stato deciso, fare manifestazioni e cortei di protesta.

## Articolo 18: un referendum di tutti

---

Paolo Cagna Ninchi

a) La sentenza della Corte costituzionale che ha giudicato legittima la richiesta di referendum sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori apre la via al voto popolare della primavera 2003 per la libertà, i diritti nel lavoro, per una società più giusta.

Ora occorre una campagna estesa, unitaria, che affronti e ponga, nei luoghi di lavoro e nella società, la questione di come deve essere una società civile nel terzo millennio e su questo sappia mobilitare le coscienze. Una campagna articolata e approfondita in tutto il Paese, che coinvolga i luoghi di lavoro, le donne e gli uomini che lì vi operano, con l'insieme della società della quale quelle donne e quegli uomini vogliono far parte a pieno titolo di cittadinanza.

La vittoria del Sì permette di realizzare un progetto incardinato nel principio dell'universalità dei diritti che leghi insieme: le questioni della rappresentanza, come diritto del cittadino lavoratore; l'estensione dell'art. 18 come diritto alla dignità della persona; la parità dei diritti e delle tutele sul lavoro a prescindere anche dalla nazionalità del lavoratore.

Questo è il senso della proposta contenuta nel referendum di estendere a tutti e a tutte l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Lo Statuto dei Lavoratori diventò legge nel maggio del 1970, quando in Italia c'era il protagonismo sindacale sia all'interno delle grandi fabbriche dove nascevano i consigli di fabbrica, sia nella società che evolveva nella cultura e nel costume

Nei trent'anni che sono trascorsi dall'approvazione dello statuto sono profondamente cambiati la struttura produttiva, l'organizzazione e il mercato del lavoro:

gli addetti nelle medie e grandi imprese erano maggioranza ora il rapporto si è rovesciato a favore delle imprese sotto i 15 dipendenti, per una modifica strutturale dell'assetto produttivo attraverso i grandi processi di outsourcing;

negli ultimi dieci anni si è rovesciato anche il rapporto tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato; si è ridisegnata la struttura sociale con due grandi fratture che s'intersecano tra loro: una tra lavoro ed esclusione sociale e una tra lavoro regolare e lavoro irregolare.

Quindi se da un lato vi è una questione che riguarda dignità, sicurezza sul posto di lavoro (3 milioni di infortuni l'anno di cui più di 1300 mortali) e libertà dei lavoratori, dall'altro c'è il problema di tutele e norme con questo valore di diritti che non hanno un carattere generale, tra l'altro, in una situazione nella quale la protezione sociale è estremamente fragile.

L'altro elemento che ha caratterizzato questo trentennio è costituito dai grandi processi di trasformazione legati allo straordinario progredire dell'innovazione tecnologica. Ma l'innovazione, anziché migliorare le condizioni di lavoro e produrre più ricchezza per tutti, è stata finalizzata a un'enorme riconversione dei processi di lavoro, e insieme con il decentramento produttivo nelle aree nelle quali il costo del lavoro è svincolato da diritti e tutele, ha consentito un devastante attacco ai diritti sociali - il welfare - e alle libertà del lavoro nei paesi del primo mondo come condizione dell'ultima fase dello sviluppo capitalistico.

Infine il mercato globale ha reso strutturale il ricorso alla dequalificazione sociale del lavoro come strumento fondamentale della competizione capitalistica e questo processo si fonda essenzialmente sul radicale cambiamento dell'impianto costruito in un secolo di conflitto sociale, di organizzazione delle grandi masse lavoratrici sia sul piano sociale con il sindacato, sia sul piano politico con i partiti della sinistra.

Oggi questa storia si conclude con l'approvazione da parte del governo della legge delega 848 sul mercato del lavoro che fa della precarietà la nuova forma istituzionale del lavoro, cancella il contratto come strumento collettivo e elimina il ruolo di rappresentanza e di contrattazione del sindacato. Così trent'anni dopo quella che sembrava una conquista destinata a durare anche come parametro di civiltà, il complesso di norme approvato dalla legge

delega costituisce il più radicale attacco al sistema di regole e diritti costruiti in un secolo di lotte sociali, politiche e giuridiche; stravolge l'intero diritto del lavoro, attua una vera, profonda rivoluzione del patto sociale su cui si regge la Costituzione.

Rispondere a quest'attacco non è possibile limitandosi a un'azione puramente difensiva e di contenimento dell'aggressività di una destra che ha un programma chiarissimo: impresa e competitività al governo dell'economia, del lavoro e dello stato sociale; attacco al modello universale di scuola e sanità; messa in discussione della mediazione sociale realizzata attraverso il ruolo delle rappresentanze sociali e politiche su cui si fonda la nostra Costituzione.

Il referendum rappresenta l'opportunità per rovesciare questa tendenza, mettere al centro dello scontro politico il tema del lavoro e del suo ruolo per le persone e per la società.

Né basta difendere la situazione esistente, già precaria di per sé - il 95% delle imprese e il 64% dei lavoratori dipendenti non ha più la tutela dell'articolo 18 - per mantenere l'efficacia della norma che impedisce che un lavoratore non possa essere licenziato senza giustificato motivo.

Voglio sottolineare il tema della universalità dei diritti, principio liberale, ostico ai liberal-liberisti di oggi, perché esso è tanto più cruciale nella situazione attuale, nella quale le diverse fasi della produzione vengono distribuite in varie parti del mondo, considerato quale centro produttivo globale, facendo così emergere differenze di trattamento, di condizioni di lavoro e frammentazioni dei diritti dei lavoratori. Da una parte quindi produzione senza confini e, dall'altra, diritti confinati.

Non si difende un diritto se lo si lascia a pochi, così come un diritto o è universale o non è. Per questo io credo che la campagna per l'estensione dell'articolo 18, per la vittoria del *Si*, riguarda da un lato dignità, sicurezza sul posto di lavoro e libertà dei lavoratori, dall'altro rende effettiva la nostra Costituzione, dà corpo alla Carta europea dei diritti fondamentali, deve incidere sulla Costituzione europea a cui si sta lavorando proprio in questa fase.

b) Ma detto tutto ciò, consideriamo le critiche che vengono mos-



se al referendum. C'è troppa rigidità nel lavoro dicono governo e Confindustria.

Tralasciando il dato oramai noto che le nuove forme contrattuali hanno introdotto decine di forme di lavoro flessibile e che già oggi i famosi co.co.co. sono oltre due milioni, è bene riflettere su un dato: negli ultimi dieci anni sono stati licenziati 2.500.000 lavoratori, mentre ne vengono reintegrati ogni anno in forza dell'articolo 18 circa 1300. Questo vuol dire che nel nostro Paese si può licenziare liberamente per ragioni che riguardano l'andamento dell'impresa. Inoltre lo stesso Statuto dei lavoratori all'articolo sette prevede le procedure di licenziamento in caso di comportamento scorretto del lavoratore. L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori impedisce soltanto che un lavoratore possa essere licenziato senza giustificato motivo e, nel caso ciò avvenisse, consente che quel lavoratore possa rivolgersi alla magistratura, ovvero a un giudice terzo, per ritornare in possesso di ciò che gli è stato ingiustamente tolto: il posto di lavoro. Vale a dire, citando Massimo D'Antona, di quei «diritti fondamentali che devono riguardare il lavoratore non in quanto parte di un qualsiasi tipo di rapporto contrattuale, ma in quanto persona che si aspetta dal lavoro l'identità, il reddito, la sicurezza, cioè i fattori costitutivi della sua vita e della sua personalità».

Favorisce forse lo sviluppo, fa emergere dal sommerso, rende l'impresa più competitiva poter licenziare liberamente il lavoratore che porta i capelli lunghi, la lavoratrice che denuncia molestie sessuali, l'impiegato di banca omosessuale, l'immigrato che perde tre dita sotto una pressa, la commessa che va in maternità? Questi sono casi emblematici di sentenze di reintegro che chiunque può trovare sulle riviste giuridiche e che ci dicono che senza la tutela reale dal licenziamento arbitrario, il lavoratore vive sotto un ricatto permanente, che non consente il concreto ed effettivo esercizio dei propri diritti, lo rende totalmente indifeso di fronte all'arbitrio e inoltre impoverisce il suo contributo alla qualità del lavoro a detrimento anche dell'impresa.

Ci sono poi i molti dubbi della sinistra.

L'intenzione è buona, lo strumento, il referendum, è sbagliato, si

dice. Intanto il referendum è un diritto costituzionale, unica forma di intervento popolare sul legislatore e di proposta al paese da parte di una minoranza, per questo non ci può essere un referendum buono - quello che modifica l'articolo 18 che voleva Cofferati - e uno cattivo - quello che lo estende. In ogni caso dopo la sentenza della Consulta, questa discussione è accademica: il referendum c'è e non si può evitare se non con una legge che estenda l'articolo 18, vada cioè nel senso voluto dai promotori.

E per una legge sono in campo più proposte, compresa quella della Cgil. Una buona cosa e un'importante battaglia parlamentare, se verrà fatta. E il comitato che ha promosso il referendum, anche per il suo ruolo istituzionale, non è contrario a una legge, solo sa - come tutti - che per farne una che vada nella direzione dell'estensione dei diritti - e quindi eviti il referendum e dia uno sbocco alla straordinaria mobilitazione del 2002 e ai cinque milioni di firme della Cgil - ci vogliono condizioni politico-parlamentari che oggi non ci sono.

Cade anche l'idea che si possa impedire per altra via se non referendaria l'approvazione delle modifiche all'articolo 18 contenute nel Patto per l'Italia, la legge delega 848bis. La difesa dell'articolo 18 così com'è oggi, è possibile solo con la vittoria del Sì. Nel 2003 il governo approverà la 848bis, se lo fa prima del referendum, essa verrà inglobata nel quesito, in quanto in contraddizione con esso, e quindi sottoposta al voto, se invece, com'è certo, la fa dopo a maggior ragione è necessario sostenere il Sì, perché non si legifera contro un voto popolare appena espresso, che, tra l'altro, per come è formulato il quesito, produce l'immediata efficacia della nuova norma senza intervento del legislatore.

Ma l'alleanza con le piccole imprese? Questa preoccupazione sembra sinceramente un po' datata. Nella crisi dell'impianto produttivo del paese non sono alcune centinaia di vertenze per licenziamento ingiustificato a mandare a rotoli l'economia e Fazio, che lo sa, ci dice cosa è accaduto in questi anni al tessuto produttivo di questo paese, che ha oggi il 95% delle imprese sotto i 10 dipendenti.

C'è anche l'attacco "egualitario": date i diritti ai dipendenti garantiti, e agli atipici, al lavoratore in nero chi ci pensa? La risposta è semplice. Estendere la tutela dalla libertà di licenziamento ai 6.000.000 lavoratori che oggi non l'hanno, non è già meglio che ridurla alla minoranza che ancora ce l'ha? E i 2.000.000 di atipici e i 3.000.000 di lavoratori in nero non conteranno sull'effetto che avrà la vittoria del Sì, trovando ragioni di speranza e di solidarietà in un mondo del lavoro ricomposto e sottratto al ricatto permanente del licenziamento arbitrario? E non è forse per questo che il 23 marzo del 2002 erano a migliaia al circo Massimo?

Infine l'accusa più dura: divide la sinistra, è il referendum di Bertinotti. Intanto, ringraziamo ancora Rifondazione, la Fiom, la Cgil di LavoroSocietà, i Verdi, Socialismo 2000, il sindacalismo extraconfederale, Attac, e gli altri soggetti che lo hanno sostenuto durante la raccolta delle firme e reso possibile. Ma noi non l'abbiamo promosso per unire la sinistra, né per definire uno schieramento, fare un nuovo partito o altro. Con il referendum vogliamo porre una questione di merito e non di schieramento. Poi diventa il referendum di Bertinotti (a parte la strumentale campagna di stampa) se si lascia solo lui a difenderne le ragioni. Noi promotori chiediamo solo di ricordare che questo referendum è di tutti e che la battaglia per il Sì è una battaglia per la giustizia, per la civiltà. Su questo chiediamo un giudizio.

È certo comunque che dalla vittoria del Sì, può nascere una nuova stagione sociale e politica con vantaggio e ragioni di unità per una sinistra ancora troppo attenta alle logiche di schieramento, ai propri processi interni, piuttosto che alle domande della società, del mondo del lavoro, dei più deboli.

Perciò proviamo a lavorare insieme a una campagna affrontata con spirito unitario e aperto, confrontandoci con tutti e tra tutti, senza barriere ideologiche, senza steccati di schieramento, senza logiche di primazia: per far crescere e diffondere nel nostro paese una cultura di giustizia sociale.

c) Infine è necessario riflettere su un aspetto che non riguarda solo i confini, spesso angusti, della politica nazionale.

Dopo l'11 settembre sono caduti anche gli ultimi brandelli delle regole che si sono date le nostre democrazie - modifica della Nato, crisi dell'Onu, del tribunale penale internazionale - mentre parallelo è lo smantellamento di un secolo di cultura politica che ha fondato sul lavoro e sul conflitto sociale modelli di convivenza democratica, di progresso sociale e politico.

La riduzione dei diritti, la precarizzazione nei paesi più industrializzati colpisce il lavoro come strumento di emancipazione sociale e politica: il suo indebolimento con l'attacco ai diritti è una faccia della medaglia, l'altra è la sostituzione delle regole dei rapporti tra stati con la logica di potenza e la guerra.

Questo processo non è però lineare.

La scelta della Cgil contro la guerra e per i diritti nel lavoro con la più grande mobilitazione del dopoguerra per partecipazione e durata pone un punto fermo: i diritti nel lavoro non sono merce ma condizione di cittadinanza e sono legati a un'idea della qualità del lavoro e dello stato sociale come fondamento dello sviluppo.

Firenze ha dimostrato che il movimento ha proposte che coinvolgono migliaia di giovani, saldano tra loro generazioni, delude chi punta sugli scontri per ridurne il grande impatto sociale e politico, ha aperto un fronte, quello dell'Europa, decisivo per questioni tra loro strettamente intrecciate: il tema della pace, dei diritti, della libertà e della dignità del lavoro si legano all'idea di un'Europa soggetto politico che fonda la sua costituzione sulla giustizia sociale e sul diritto internazionale.

Queste contraddizioni vedono l'Europa come possibile soggetto di discontinuità di questo percorso proprio nel momento in cui si allarga la sua platea ed è aperto il processo per definirne la costituzione.

A me sembra perciò naturale cogliere il nesso tra diritti, flessibilità e guerra e insieme necessario cercare legami e collegamenti con i movimenti che si oppongono alla guerra.

La libertà di licenziamento è un tratto di barbarie sociale, perché fonda i rapporti sociali sull'arbitrio e nega i principi costituzionali di difesa dei soggetti più deboli e ha ricadute sostanziali su diritti

fondamentali quali la libertà di pensiero, di espressione, di adesione a partiti politici, a formazioni sindacali, su ogni altra forma di tutela e su ogni altro diritto di fonte contrattuale e legale.

La guerra di Bush è l'affermazione planetaria del diritto del più forte, ferisce la cultura dell'Europa uscita dalla seconda guerra mondiale, straccia la nostra costituzione, ha bisogno per affermarsi di eliminare il diritto internazionale, la volontà dei popoli e le forme con le quali essa si manifesta.

Il referendum sull'articolo 18 è un referendum per i diritti e la giustizia sociale: estendere l'articolo 18 vuol dire fermare la deriva di questo ultimo decennio, porre la questione del lavoro intrecciando diritti e tutele con qualità e sviluppo, rendere effettiva la nostra Costituzione e nello stesso tempo dare corpo alla Carta europea dei diritti fondamentali su una questione che tocca dignità, sicurezza sul posto di lavoro e libertà dei lavoratori.

Per questo è anche un referendum per la pace e contro la guerra.

Per questo non solo occorre una campagna che affronti e ponga, nei luoghi di lavoro e nella società, la questione delle caratteristiche di una società civile nel terzo millennio e su questo sappia mobilitare le coscienze. Una campagna articolata e approfondita in tutto il Paese, che coinvolga i luoghi di lavoro, le donne e gli uomini che lì vi operano, con l'insieme della società della quale quelle donne e quegli uomini vogliono far parte a pieno titolo di cittadinanza.

E' necessario partire dall'articolo 18 e guardare all'Europa, unendo movimenti, soggetti sociali e politici che si muovono su terreni contigui: il movimento per i diritti sociali, il movimento per la giustizia e quello contro la guerra.

## Articolo 18: le ragioni verdi del Sì

---

Natale Ripamonti

Nella primavera del 2003 saremo chiamati a votare il referendum per l'estensione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori alle aziende inferiori ai 15 dipendenti che non sono assoggettate a questa norma.

L'attacco portato dal Governo di destra e dalla Confindustria ai diritti dei lavoratori è partito proprio dall'articolo 18, cancellandolo dallo Statuto dei lavoratori edulcorando e mascherando la sua decisione legislativa con il carattere della sperimentazione e della transitorietà (disegno di legge 848 B e ddl 848 bis in discussione al Senato).

L'articolo 18 non impedisce il licenziamento, ma garantisce ai lavoratori ed alle lavoratrici ingiustamente licenziati il diritto di difendersi di fronte ad un giudice dall'arbitrio dell'azienda. Solo qualora il giudice riconosca la mancanza del giustificato motivo, dichiara nullo il licenziamento e di conseguenza obbliga l'azienda al reintegro.

Il valore concreto e simbolico dell'attacco ai lavoratori è chiaro: colpire l'articolo 18 per colpire tutti i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, destrutturare e regolamentare il mercato del lavoro già flessibilizzato e precario. Il movimento dei lavoratori - ma anche il popolo dei girotondi, i giovani e molti cittadini - ha ben compreso la natura dello scontro e ha risposto con lo sciopero generale del 16 aprile e la straordinaria manifestazione del 23 marzo.

Come sapete però la Corte costituzionale ha bocciato il referendum sull'art. 35 riguardante l'estensione dei diritti sindacali.

Paradossalmente questo può trasformarsi in un aspetto positivo durante la campagna elettorale/referendaria: infatti, la destra non potrà utilizzare come elemento di polemica che l'eventuale vittoria del Sì sull'estensione dell'art. 35 alle piccole imprese imporrà per legge la presenza delle Organizzazioni sindacali nelle aziende stes-

se. Sarà invece solo la capacità delle Organizzazioni sindacali attraverso politiche attente alle esigenze dei lavoratori delle piccole imprese a determinare la possibilità di espansione e di presenza in questi ambiti produttivi così difficili per le organizzazioni sindacali, e che rappresentano la gran parte del mondo del lavoro.

I dati Istat confermano come il 90% delle imprese italiane sia sotto i 15 dipendenti, e il 50% è sotto i 10. Questo è il sistema produttivo del nostro Paese.

Inoltre, il mantenimento del solo referendum sull'art. 18 può favorire di concentrare gli sforzi per spiegare il merito del quesito: cioè che si tratta di una questione di diritti e di civiltà.

Le condizioni del lavoro, la libertà e la dignità di chi lavora testimoniano il grado di democrazia e di civiltà di una società. In questo, tutti i lavoratori, siano essi dipendenti di aziende con più o meno 15 dipendenti, devono essere uguali e tutelati in egual modo nei diritti.

Non ci convince chi sostiene che a pagare per quest'ampliamento delle tutele sarebbero le piccole imprese, cuore dell'economia del Paese. Stiamo parlando perciò di imprese nazionali ed internazionali che nulla hanno a che fare con la piccola impresa artigiana, ferma restando la nostra convinzione che i diritti del lavoratore sono anche i diritti di chi lavora nell'artigianato.

Per noi estendere a tutti l'articolo 18 vuol dire rendere effettiva la nostra Costituzione e la Carta europea dei diritti fondamentali su una questione che tocca la dignità, sicurezza sul posto di lavoro e libertà dei lavoratori, poiché l'arbitrio padronale sui licenziamenti ha ricadute sostanziali sui diritti fondamentali quali la libertà di pensiero, di espressione, di partecipazione alle formazioni politiche e sociali.

Naturalmente rimangono aperti moltissimi problemi che vanno valutati con attenzione e intelligenza.

- Non è scontato il raggiungimento del quorum, come le precedenti campagne referendarie hanno dimostrato. Questo significa che in primo luogo deve essere esercitata una forte pressione su tutto lo schieramento di centro-sinistra affinché vi sia l'indicazione alme-

no di andare a votare. E deve essere richiesta al sistema pubblico di informazione la garanzia di una corretta informazione nei confronti dei cittadini.

- E' molto pericolosa la posizione assunta da alcune aree del centro-sinistra che sostengono di votare contro questo referendum. A parte l'imbarazzo di accompagnare direttamente la campagna della destra berlusconiana, l'eventuale vittoria del No offrirebbe a Berlusconi la legittimazione popolare a procedere definitivamente alla totale abrogazione delle tutele nel mercato del lavoro e non solo alla cancellazione dell'art. 18. Invece la vittoria del Sì bloccherebbe per un po' di anni queste iniziative e immediatamente renderebbe nullo il Disegno di legge 848 bis che prevede la "sospensione parziale e sperimentale" dell'art. 18 per le aziende che assumendo nuovi lavoratori supererebbero la soglia dei 15 dipendenti.

- Le divisioni nel centro-sinistra sono reali e profonde. Il rischio molto concreto è quello che potrebbero incidere sulla campagna stessa per le elezioni amministrative (voteranno 13 milioni di elettori) e sul suo risultato. E' ciò che spera Berlusconi e a questo risultato sta lavorando quando ipotizza di votare per il referendum il più tardi possibile.

E' necessario, allora, lavorare per ricostruire un tessuto unitario. L'unica strada, anche se immediatamente inefficace sul piano legislativo, ma sicuramente utile successivamente se i Sì dovesse prevalere, è quella di predisporre da subito un Disegno di legge che recepisca il quesito elettorale. Il Ddl Amato-Treu non va in questa direzione e quindi è inutile insistere su questo perché si occupa di estendere alcune tutele (come ad esempio gli ammortizzatori sociali e la formazione) per i cosiddetti lavoratori atipici, ma non si occupa dei lavori occupati nelle aziende sotto i 15 dipendenti. La proposta "Ichino" altresì non risponde al quesito referendario perché prevede di affidare al giudice la decisione sul reintegro o sul risarcimento, quindi non va nella direzione del referendum ed inoltre affida al giudice un potere d'arbitrio eccessivo e controproducente.

Bisognerebbe invece lavorare ad un disegno di legge che abbassi la



soglia di applicazione dell'art. 18 (per esempio a cinque dipendenti) e nello stesso tempo fissi nuovi criteri e nuovi margini per il risarcimento, rafforzandolo e quindi facendolo diventare un deterrente efficace. Inoltre il giudice dovrebbe decidere il risarcimento in misura delle condizioni del licenziato e dunque lo modulerà tanto più in alto quanto più sarà per il lavoratore difficile trovare un altro lavoro. Ed infine, il risarcimento deve essere dimensionato al fatturato dell'azienda.

I Verdi devono dimostrare in questa campagna elettorale-referendaria una nuova capacità d'iniziativa perché il merito riguarda un elemento costitutivo della nostra identità, cioè i diritti, e un grande sforzo unitario perché alla fine tutto lo schieramento d'opposizione al governo di destra sia rafforzato ed allargato. Dovremo allargare il consenso e la partecipazione di tutti, costituire i comitati per il Sì in ogni realtà a partire dai luoghi di lavoro, creare le condizioni a sostegno di una battaglia generale che per essere vinta deve essere affrontata con spirito unitario e di confronto aperto, con tutti e tra tutti, senza barriere ideologiche e senza steccati di schieramenti e senza logiche di primazia.

Questo referendum si può vincere!

## I lavori "atipici"

---

Davide Imola

In Italia esiste da 30 anni una flessibilità concordata e contrattata che ha a disposizione decine di strumenti - esercitati però all'interno del rapporto di lavoro dipendente - di regole contrattate, di leggi di protezione.

I dati, aggiornati al 30 settembre 2002, ci danno l'idea quantitativa dell'area "flessibilità":

- 2.253.000 collaboratori coordinati e continuativi iscritti al fondo Inps;
- 300.000 lavoratori interinali e 500.000 associati in partecipazione;
- più tutte le forme non statisticabili (e quindi invisibili) come le collaborazioni occasionali, la cessione di diritti d'autore, le finte partite Iva;
- più le forme di lavoro introducibili dalla delega sul mercato del lavoro.

Molti sono i falsi sensi comuni, moltissimi gli errati stereotipi che circondano il fenomeno. E' quindi utile e necessario ribadire che:

- non è un fenomeno passeggero ed è presente nel nostro paese già da oltre 10 anni. Oggi rappresenta, solo contando le forme statisticamente rilevate, oltre il 13% della forza lavoro ed il 70% dei nuovi avviati hanno forme di lavoro a termine o di questa natura.
- non sono parti marginali dei processi produttivi. Sono oltre 600.000 solo i collaboratori nel pubblico impiego; nella formazione professionale abbiamo 18.000 dipendenti e 32.000 co. co. co; nell'università un lavoratore su due ha forme di rapporto non tradizionale; sono tantissimi nel no profit, nell'informatica, nei servizi di consulenza e nei servizi all'impresa, nei call center, così come nella cooperazione, come nel commercio, come nel credito con i promotori finanziari o tra i produttori assicurativi;
- non sono solo giovani. Il 53% dei collaboratori ha da 30 a 50 anni ed un quinto ha più di 60 anni

- non è un modo per fare gavetta, per aspirare ad un posto stabile. Mentre nell'interinale il 25% è assunto, nelle collaborazioni non si supera il 10%.

-i collaboratori in prevalenza non sono "professionisti sul mercato". Infatti, oltre l'83% ha un unico committente e non lo ha cambiato negli ultimi quattro anni;

- nemmeno per i circa 300 mila collaboratori che hanno più committenti si può parlare di piccolo fenomeno: è un fenomeno più limitato ma anch'esso stabilmente presente.

- la flessibilità con questi presupposti, nonostante le condizioni dei lavoratori, costa poco. Il reddito medio degli iscritti al fondo Inps è di 2400 E, cinque milioni di vecchie lire lordi

Oggi purtroppo siamo di fronte ad un quadro legislativo preoccupante: è stato un errore gravissimo non aver approvato la legge Smuraglia! Questo, al di là della legge sulla rappresentanza che riguardava tutti, ha eroso la credibilità del centro sinistra verso questa larga platea di persone assieme alla mancata riforma degli ordini e alla non introdotta regolazione delle professioni non regolamentate (legge Ruzzante).

In questo contesto non favorevole si delineano i compiti del sindacato. Innanzi tutto si devono conquistare per tutti i lavoratori diritti e tutele. E' necessario poi dare una prospettiva di lotta per regolare definitivamente queste forme di lavoro e rafforzare la battaglia della Cgil contro la modifica dell'art. 18 ma anche per l'estensione dei diritti a tutti i lavoratori. Non è eludibile poi proporre e sostenere una legge che parta dal concetto di lavoro economicamente dipendente e - non ultimo - costruire un percorso di autodeterminazione per le persone coinvolte.

Il sindacato NdiL sta contribuendo ad ampliare la consapevolezza dei lavoratori in una situazione di politica aziendale diffusa che si può definire "dei tre più e dei tre meno". Infatti, non dimentichiamo, le collaborazioni e le altre forme non regolamentate sono funzionali a:

ridurre i costi; ridurre i livelli di rivendicazione sia individuali sia collettivi; allentare il legame con i vincoli delle prestazioni sociali;

aumentare la flessibilità delle prestazioni gestita unilateralmente; aumentare la produttività individuale; aumentare la possibilità indiscriminata di licenziamento e sostituzione.

Ma la necessità di una presa d'atto per le difficoltà con cui si avvia un percorso di emancipazione per i lavoratori "atipici", non sta solo nel carattere coercitivo "ti impongo le mie regole" esercitato dalle imprese. Sta anche nel dato di fatto, di cui non si può non avere consapevolezza e che si tocca con mano ogni volta che s'interviene in una qualsiasi situazione lavorativa, che nel rapporto tra committente e il prestatore d'opera si sono innestati ragionamenti anche distorti ma che hanno attecchito nella cultura di molti di questi lavoratori: speranza di stabilizzazione (speranze alimentate ma spesso poi deluse, come abbiamo visto); impostazione paternalista (l'impresa è anche la tua perché tu sei un lavoratore autonomo, oppure io ti concederò ciò che ti serve se tu ti comporterai come io voglio. Questo anche nel pubblico impiego); visibilità professionale (fai un lavoro tuo e socialmente ambito); idea di crescita professionale (i sacrifici che fai ti porteranno in alto); idea di professionista autonomo; idea del farcela da solo; idea di concorrenza con gli altri prestatori d'opera; idea di essere meglio o, comunque, altro dai dipendenti. Questo è l'humus culturale che ci troviamo a contrastare ogni volta che affrontiamo una situazione contrattuale.

Una delle cose più importanti che abbiamo fatto, e che dobbiamo continuare a fare, è quella di dare una risposta al bisogno di identità: ciò che fa identificare le singole persone in un gruppo che ha interessi comuni. Non è possibile creare identità cercando di cambiare l'atteggiamento dei lavoratori "atipici" prendendo a riferimento i lavoratori "tipici". Per quanto consapevoli e solidali, nel concreto i lavoratori dipendenti agitano principalmente i loro bisogni e le loro necessità, scontando involontariamente grandi contraddizioni tra l'enunciazione e l'agire quotidiano. La concretezza quotidiana però è poco percepita dagli studiosi ma molto dai lavoratori interessati: basta leggere o sentire le loro storie ed è subito evidente.

Con NidiL la Cgil ha cominciato ad introdurre l'idea d'identità collettiva e la consapevolezza, la forza, la praticabilità dell'agire collettivo. Insieme abbiamo cercato di dare un'idea di regolamentazione battendoci per l'approvazione della Smuraglia che marciava di pari passo con azioni immediate di tutela e di regolamentazione positiva della flessibilità, ossia, la contrattazione. La dove siamo riusciti a praticarla si è avviato un percorso che ha determinato, in tempi ragionevoli, dei cambiamenti significativi delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

Quale obiettivo ci diamo, quale patto facciamo con le persone? Quello di migliorare la loro prospettiva di vita e le prospettive professionali che questo modello di flessibilità senza regole non garantisce. Nel muoversi in quest'universo occorre anche avere la capacità di riconoscere quando ci sono effettive modalità professionali nuove o vere esigenze di flessibilità o di avviare tutte le azioni possibili di contrasto degli abusi e per la stabilizzazione delle persone.

Questo percorso contrattuale iniziato quattro anni fa è diventato ancora più importante ed essenziale oggi vista la difficoltà della strada legislativa: anche attraverso la contrattazione la Cgil ha deciso che comunque tutela tutti i lavoratori a prescindere dalle forme di lavoro che hanno. Per questo la modalità scelta dalla Cgil è stata quella di unificare il mondo del lavoro senza annullare le identità. Da una parte questo ha consentito di rompere un'idea troppo autoreferenziale presente nella rappresentanza dei lavoratori "atipici" e dall'altra parte ridurre il rischio, presente in questi anni tra i lavoratori stabili, di fraintendere la lotta all'abuso scambiandola per la lotta a coloro che subiscono la flessibilità, o ancora alzare una barriera di indifferenza. Per dare più forza alla contrattazione abbiamo fatto un accordo con tutte le categorie che poi è alla base della nascita di NidiL come soggetto autonomo di rappresentanza, che abbiamo chiamato co-promozione.

In sintesi ecco la nostra contrattazione:

oltre 60.000 lavoratori/lavoratrici in collaborazione e in p. Iva che hanno modalità più trasparenti di gestione del proprio lavoro e del

proprio tempo; che sono meno ricattabili, che hanno diritto a stare male senza essere licenziati; che hanno diritto ad avere un figlio senza essere licenziati, che hanno diritto ad avere compensi equi su cui basare una propria azione individuale; che hanno diritto ad accedere alla formazione e all'aggiornamento come per altri lavoratori; che non possono essere licenziati senza motivo; che devono avere garanzie per perseguire il proprio rapporto di lavoro e stabilizzarlo nel pubblico come nel privato. 60. 000 persone che hanno diritti sindacali da esercitare con gli altri lavoratori. Con il ricatto sulla testa non c'è lotta. Con il ricatto non c'è partecipazione e senza partecipazione diretta difficilmente ci sono percorsi di emancipazione e conquiste di stabilità

Mentre si cerca di fare la propria parte cosa si chiede alla politica? 1) Sapere comunicare un'idea di società alternativa ma credibile; credibile a partire dalle attuali condizioni di vita e di lavoro 2) Saper coniugare ideali e obiettivi alti di regolazione sociale dei rapporti di lavoro con la necessità di concretezza e di cambiamento immediato delle condizioni e delle prospettive di vita e professionali delle persone.

Occorre denunciare la flessibilità imposta per solo profitto, con vantaggi unilaterali e, contemporaneamente, proporre percorsi di flessibilità positiva, concordata, contrattata con vantaggi per tutti e soprattutto con diritti e tutele per tutti. Se non si coniugano questi due elementi, l'idea stessa di una società più giusta, in cui tutti hanno gli stessi diritti e le stesse tutele perché hanno la stessa forma di lavoro, diventa agli occhi di chi vive l'attuale condizione di lavoratore flessibile un'utopia affascinante ma, appunto, irrealizzabile. Buona magari per i convegni e per i comizi. Meno buona per chi ha bisogno di cambiare in fretta la propria condizione e la propria prospettiva di vita.

I Verdi possono partire da alcune proposte fatte negli ultimi mesi, anche in occasione della finanziaria, e da alcune iniziative da far vivere non solo in parlamento ma anche su tutto il territorio nazionale.

Bisogna evolvere, ampliare l'idea di sviluppo sostenibile vissuto, per i più, in chiave esclusivamente ecologica, alimentando anche un'idea di uno sviluppo socialmente sostenibile. Più sfruttamento, più ricatti sul lavoro, sono sinonimi di minore qualità ma anche di minore trasparenza; mettono a rischio i lavoratori ma anche tutti i cittadini e i consumatori: in qualsiasi produzione dove non sono garantiti i diritti fondamentali ed è alta la ricattabilità, è più facile non garantire i controlli per la tutela ambientale, per la tutela della salute dei lavoratori e, ovviamente, anche per quella dei consumatori e della qualità dei prodotti o servizi.

Il presidente di Confindustria D'Amato e Berlusconi vogliono darci un lavoro senza quelle che loro considerano impurità, legando sempre più individualmente chi lavora, ai soli interessi del profitto, non importa se ai danni dell'ambiente, della salute, o dei lavoratori stessi. Praticamente vogliono un lavoro modificato geneticamente.

Forse una prospettiva credibile, praticabile ed in grado di conseguire consensi, è invece quella di unire la tutela dei diritti e della dignità di milioni di lavoratori e lavoratrici con la qualità dei prodotti, dei servizi e di chi li consuma. Questo può essere un'idea su cui sviluppare una vera e sana democrazia economica.

## Reddito di cittadinanza

---

Giorgio Gardiol

Al mondo non c'è solo Borsa! Televisioni, radio, giornali, ci relazionano quotidianamente degli andamenti delle azioni, gli indici Mibtel, Nasdaq, ecc., accompagnando le nostre attività della giornata. La disponibilità di denaro è al centro delle preoccupazioni della maggioranza delle persone. Finora abbiamo pensato che la disponibilità di denaro, di reddito, fosse collegata al lavoro. La distribuzione del reddito non è giusta e bisogna battersi per una distribuzione più equa. Bisogna far in modo che le ineguaglianze non siano troppo ampie e che la distribuzione sociale del reddito prodotto assicuri la riproduzione sociale e lo sviluppo delle capacità umane.

Sulla base dei dati statistici, possiamo sostenere che - partiti da una società dove gran parte della vita delle persone adulte era dedicata al lavoro - stiamo andando verso una società in cui gran parte del tempo sarà dedicata a qualcos'altro.

In base alla "job analysis" è possibile constatare che - sia nel tempo di lavoro sia nel tempo libero - noi oggi facciamo sempre meno cose con le nostre mani e sempre più cose col nostro cervello: esattamente il contrario di quanto fatto fin qui, per migliaia d'anni. Ne deriva che, quando il lavoro era soprattutto fatica fisica, poteva essere nettamente separato dallo studio e dal gioco. Oggi che anche il lavoro è di natura intellettuale, diventa sempre più difficile scindere, in ciascuna nostra attività, cosa è lavoro, cosa è gioco, cosa è apprendimento. Infine, tra tutte le attività che realizziamo col cervello, quelle più apprezzate, più spendibili sul mercato del lavoro, sono le attività creative. Perché anche le attività intellettuali, come quelle manuali, quando sono ripetitive, possono essere affidate alle macchine.

Si tratta di un cambiamento epocale: il passaggio dall'economia di produzione di merci, di cose, all'economia immateriale e ad un



modo di produzione dell'uomo attraverso l'uomo (formazione, sanità, cultura).

Questo vale, però, soltanto per il primo mondo. Ne deriva che il nostro ecosistema, quello di noi abitanti dei paesi "avanzati", sarà sempre più inquinato d'onde elettromagnetiche e desideroso di condizioni creativogeniche (studio, silenzio, spazio, autonomia), mentre il terzo mondo sarà sempre più inquinato di pollution e rottami, sempre più desideroso di produrre i beni materiali con cui sfamarsi. Sono cambiate le esigenze dei paesi ricchi: nel passato avevano bisogno solo di materie prime, adesso anche di manodopera e di sbocchi commerciali. È un nuovo sfruttamento coloniale? Sì, non c'è dubbio.

Gli stipendi, i redditi dei produttori sono tenuti bassi. Nel 1992, lo stipendio annuo percepito da un semplice impiegato part-time della Nike negli Stati Uniti è stato più alto di quanto avevano percepito tutte insieme, nello stesso periodo, le ragazze indonesiane che avevano lavorato nelle aziende fornitrici della Nike. Negli ultimi vent'anni quest'azienda ha spostato le proprie lavorazioni prima in Corea e Taiwan, poi - quando i lavoratori di questi due paesi cominciarono a sindacalizzarsi - le ha spostate in Cina e Thailandia, dove le paghe erano ancora più misere.

Nel mondo industrializzato aumentano i senza lavoro. Aumenta la ricchezza e si riduce l'occupazione. I ricchi diventano sempre di meno e sempre più ricchi mentre i poveri diventano più numerosi e più poveri.

Ovviamente le crescenti disuguaglianze si traducono in patologia sociale. Anche nel paese più ricco del mondo - come ha scritto Edward N. Luttwak nel suo libro "La dittatura del capitalismo" - i lavoratori disposti ad accettare la mobilità verso il basso hanno occupato tutte le posizioni lavorative tradizionalmente destinate al sottoproletariato. I disoccupati costituiscono il grosso della popolazione carceraria statunitense, popolazione raddoppiata in un ventennio raggiungendo il 3% della popolazione attiva.

La società industriale è la prima che ha fatto perno sul concetto di velocità, impegnandosi in una gara con il tempo che ha chiamato

“efficienza”: vince chi riesce a produrre più cose in meno tempo, anche se quelle cose non servono a niente. Quando eravamo convinti di avere raggiunto il limite massimo della velocità è arrivata l'elettronica con i suoi microprocessori che ogni diciotto mesi raddoppiano la loro potenza e che ormai possono compiere un miliardo d'operazioni il secondo.

La velocità è indotta dalla paura, dal tarlo della morte. Per quanto la vita si allunghi, in ogni modo la “comare secca” (come la chiamava Pasolini), è sempre lì in agguato. E, per quante esperienze si riesca ad accumulare, in ogni caso ci saranno gioie che non faremo in tempo a gustare. Di qui la lotta con il tempo, per rubargli più occasioni di quante la sorte vorrebbe assegnarci.

Il rapporto sempre più sbilanciato tra la crescente longevità della vita e la decrescente durata del lavoro pone in primo piano la questione del tempo libero. Henry Ford ha scritto nella sua autobiografia che «Quando lavoriamo dobbiamo lavorare. Quando giochiamo dobbiamo giocare. Non serve a nulla cercare di mescolare le due cose. L'unico obiettivo deve essere quello di svolgere il lavoro e di essere pagati per averlo svolto. Quando il lavoro è finito, allora può venire il gioco, ma non prima».

È stata l'industria a separare la casa dal lavoro, la vita delle donne da quella degli uomini, la fatica dal divertimento. Con l'avvento dell'industria, il lavoro ha assunto un'importanza spropositata fino a diventare la categoria dominante della vita umana, alla quale ogni altra cosa - famiglia, studio, tempo libero - è subordinata.

Oggi il tempo libero aumenta e le attività - di gioco, di lavoro, d'apprendimento - vanno intrecciandosi e confondendosi sempre più. Abbiamo più tempo, ma come fare per dare a questo tempo una dimensione creativa?

Qui si pone il problema del reddito. La sicurezza del reddito è la condizione primaria di una società di multi-attività. Garantire incondizionatamente ad ogni persona un reddito a vita avrà tuttavia un senso e una funzione fondamentalmente differente, a seconda che questo reddito sia insufficiente o sufficiente a proteggere contro la miseria. La garanzia di un reddito di base inferiore al

minimo vitale, destinata - secondo alcuni suoi sostenitori - ad essere sostitutiva della maggior parte dei redditi di redistribuzione (sussidi familiari e per la casa, indennità di disoccupazione e di malattia, redditi minimi d'inserimento, pensioni minime, ecc), ha, infatti, la funzione di forzare i disoccupati ad accettare impieghi a bassa remunerazione, penosi e screditati. È la posizione dei neoliberisti "friedmanniani" della scuola di Chicago, ma anche di liberali tedeschi e dei conservatori britannici.

L'assegnazione ad ogni cittadino di un reddito di cittadinanza sufficiente deriva da una logica inversa: essa non mira più a costringere chi lo riceve ad accettare qualsiasi lavoro a qualsiasi condizione, ma ad affrancarlo dalle costrizioni del mercato del lavoro. Il reddito di cittadinanza deve permettere di rifiutare il lavoro e le condizioni di lavoro "indegne": deve collocarsi in un ambiente sociale che permetta ad ognuno di scegliere permanentemente tra il valore d'uso del suo tempo e il suo valore di scambio; in altre parole tra l'"utilità" che egli può comperare vendendo tempo di lavoro e quelle che può produrre attraverso l'autovalorizzazione di questo tempo.

L'assegnazione universale di un reddito sufficiente non deve essere intesa come una forma d'assistenza e neppure di protezione sociale che ponga gli individui nella dipendenza dallo Stato assistenziale. Invece, il reddito di cittadinanza è il modello di ciò che Anthony Giddens chiama una "politica generativa" (generative policy). Serve per dare agli individui e ai gruppi, mezzi per occuparsi di sé, poteri accresciuti sulla loro vita e le loro condizioni di vita. Non dispensa da ogni lavoro, ma rende effettivo il diritto al lavoro: non al "lavoro" che si fa perché viene "dato" da fare, ma al lavoro concreto che si fa senza aver bisogno di essere pagati, senza che la sua redditività, il suo valore di scambio abbiano bisogno di essere presi in considerazione. Le discussioni sull'ammontare di un reddito di cittadinanza sufficiente non hanno gran senso in se stesse: distolgono dal nocciolo della questione posta dalle mutazioni in corso, poiché lo collocano nel quadro della società salariale e cercano di finanziare l'assegno universale con la redistribuzione fiscale.

Il reddito di cittadinanza non deve servire a “vivere senza lavorare”. Non perché il lavoro “lavoro” sia “un bene” che, in nome della giustizia, va distribuito equamente. No, il “lavoro” non è “un bene”: è un’attività necessaria, esercitata nell’epoca moderna, secondo norme definite dalla società che ci fa sentire d’essere capaci di fare ciò di cui la società ha bisogno. Il lavoro-attività ci socializza e ci conferisce i diritti di cittadinanza. Il “lavoro” ci sottrae alla solitudine privata; è una dimensione della cittadinanza.

Nella misura in cui diminuisce il peso della sua necessità, l’equità esige che il lavoro diminuisca nella vita di ciascuno e che sia equamente ripartito fra tutti. Per questo la garanzia di un reddito pieno per ognuno è legata all’effettuazione - da parte di ciascuno - della quantità di lavoro necessaria alla produzione delle ricchezze alle quali il suo reddito dà diritto: per esempio 20.000 ore che ognuno potrebbe ripartire nell’arco di tutta la propria vita secondo i suoi desideri, a condizione che l’intervallo tra due periodi di lavoro non oltrepassi una certa durata.

Il reddito di cittadinanza non è un salario. È la padronanza del tempo: è coerente con le prospettive aperte e i cambiamenti introdotti dal postfordismo. Il reddito di cittadinanza serve allo sviluppo d’attività di volontariato, artistiche, culturali, familiari, d’aiuto reciproco, ecc. ma per questo è necessario che l’assegno sia garantito incondizionatamente a tutti. Perché solo il suo carattere incondizionato potrà preservare il carattere incondizionato delle attività che hanno senso solo se svolte di per se stesse.

Il reddito di cittadinanza è la soluzione più adatta ad un’evoluzione che fa del “sapere sociale generale (knowledge)”, “la forza produttiva immediata” e riduce il tempo di lavoro immediato a piccolissima cosa rispetto al tempo che richiedono la produzione, la riproduzione e la riproduzione allargata delle capacità e competenze costitutive della forza-lavoro nell’economia cosiddetta immateriale. Per ogni ora o settimana o anno di lavoro immediato, quante settimane o quanti anni occorrono per la formazione iniziale, la formazione continua, la formazione dei formatori, ecc.? E anche la formazione stessa è poca cosa rispetto alle attività

e alle condizioni da cui dipende lo sviluppo delle capacità d'immaginazione, interpretazione, analisi, sintesi, comunicazione, che fanno parte integrante della forza-lavoro postfordista. Nell'economia dell'immateriale, il lavoratore è ad un tempo la forza lavoro e colui che la comanda.

Nelle imprese moderne la formazione continua fa già parte del (tempo di) lavoro ed è remunerata come tale. Ma quest'estensione del contratto di lavoro alla formazione non è senza svantaggi: subordina il diritto alla formazione e la natura di questa agli interessi delle imprese. Una delle funzioni del reddito di cittadinanza è di fare del diritto allo sviluppo delle facoltà di ciascuno, il diritto incondizionato ad un'autonomia che trascende la funzione produttiva ed esiste per se stessa sul piano morale (autonomia del giudizio di valore), politico (autonomia della decisione concernente il bene comune), culturale (invenzione di stili di vita, modelli di consumo e arti di vivere), esistenziale (capacità di occuparsi di sé, invece di lasciare agli esperti e alle autorità l'incombenza di decidere ciò che è buono per noi).

## Per un nuovo patto sociale

---

Riccardo Varanini

Il disegno di legge 848 (delega al governo in materia d'occupazione e mercato del lavoro), recentemente approvato e quello n. 848 bis, al cui interno si colloca la norma d'attacco al principio della giusta causa nei licenziamenti (art. 18 dello Statuto dei lavoratori L.300/70), rappresentano un aspetto assai importante dell'attuazione della strategia berlusconiana, nella direzione della liberalizzazione completa del mercato del lavoro, d'annientamento dei diritti e delle tutele dei lavoratori, della stessa esistenza del sindacato e della contrattazione collettiva (si vuol far diventare rappresentativo qualunque sindacato stipuli un qualunque accordo in qualunque azienda, fino alla realizzazione del capolavoro finale di un contratto di lavoro individuale e diverso per ogni lavoratore).

Berlusconi ha saputo impadronirsi, nel lungo e colpevole silenzio generale, di parole come libertà, individualità, soggettività, diversità, trasformandole nel marchio azzurro della sua bandiera e colpendo nel profondo strati immensi di lavoratori, giovani, donne, pensionati. Parte del successo di Berlusconi tra i lavoratori, specie giovani, si può, infatti, anche attribuire allo spregiudicato lancio di un modello d'abolizione di tutte le regole, spacciate come opprimenti ostacoli al libero divenire di tutti, dalle imprese ai singoli, alla possibilità di inventarsi il mondo come si vuole, di conquistarsi un posto ed un ruolo come si desidera.

Sul piano mediatico ed a livello di inconscio tutto ciò ha fatto probabilmente leva sul bisogno vero di ciascuno di misurare se stesso in base alla "realizzazione di sé", specialmente in maniera diversa da quella del proprio padre e della propria madre, quasi preferendo l'assenza di "tutele" per meglio definire il proprio valore.

Evidentemente si agiva e si agisce in un contesto in cui i "valori civici", la solidarietà, il senso del collettivo fino alla stessa idea della

“politica”, quindi dei vari veicoli di interesse generale come sindacati, partiti ed associazioni, sono termini, concetti, sensazioni prive di interesse se non financo aborriti. Parziale riprova ne è anche lo stato di apparente disinteresse misurabile tra i giovani lavoratori rispetto alla idea del posto fisso, del lavoro che continuerà in quel posto per decenni ed alla stessa problematica della previdenza, in particolare di quella integrativa.

La lotta contro l’abolizione di fatto dell’art. 18 dello Statuto e quindi contro la politica del governo in materia di lavoro, occupazione, assistenza è perciò un passo fondamentale per cercare di mettersi in cerca dei punti di reale intercettazione del consenso per ricostruire una vera opposizione e poi una nuova duratura maggioranza sociale.

E’ probabilmente necessario immaginare un modo diverso, più attraente per la gente, con analisi e proposte più in grado di comprendere ciò che accade e più adeguate alla ricerca del consenso, di organizzare realtà sociali e politiche di riferimento, in grado di intraprendere con qualche speranza il cammino lungo e difficile di ricostruzione di una solida e duratura maggioranza nel paese, mai più disposta a barattare le regole minime ma fondamentali del comune convivere con un misero piatto di lenticchie, oltretutto virtuali.

Diventa allora essenziale cominciare a riflettere anche su di un diverso modo di organizzare il patto sociale, di immaginare e proporre il nuovo welfare, ad esempio pensando ad un libero percorso individuale in una rete possibile e flessibile, all’offerta di una realizzazione di sè fondata sul fatto nuovo che dalla nascita e quindi dall’appartenenza ad una collettività derivino diritti e doveri esigibili nel tempo, uguali per tutti quelli fondamentali, in relazione alle esigenze del singolo quelli facoltativi; derivi un capitale spendibile come, quando e se si vuole per le proprie esigenze, attraverso veri e propri accordi presi dal singolo con la collettività in merito ai propri percorsi di studio, di lavoro, di inattività. Un capitale reintegrabile ed anche ovviamente esauribile, determinato in modo equo e correlato alle diverse situazioni di partenza del singolo. Ed ancora e

conseguentemente, immaginando anche il mondo dell'istruzione e formazione, dell'economia di cura e prossimità, della stessa fiscalità collettiva, incardinati su di un forte e certo contesto di regole comuni indisponibili, orientate ad influenzare sia spazi di lavoro/istruzione/formazione/cura sociale che spazi d'inattività, in modo da rendere la propria vita ed i/ proprio/i lavoro/i affrontabili ed organizzabili nel più ampio dispiegamento consentito della libertà individuale.

Ridisegnare il welfare in materia di lavoro presuppone la presenza di uno standard assolutamente accettabile di intervento pubblico universale in materia di istruzione (forte ruolo della scuola pubblica, laica, gratuita ed efficiente con obbligo fino a 18 anni), di formazione (formazione per l'ingresso al lavoro, formazione permanente, formazione per reinserimento), sanità (miglioramento dell'efficienza di un esteso, qualificato e gratuito servizio pubblico nazionale), previdenza (regole uguali per tutti e per tutti i lavori), fiscalità (progressività dell'imposta che non penalizzi i redditi più bassi); nonché una solida base universale (per tutti e per tutti i lavori) di diritti minimi inalienabili. Presuppone una forte intelaiatura di un welfare complessivo su cui poggiare la costruzione di una rete possibile e flessibile centrata sulla cittadinanza e sulle opportunità. Niente di tutto questo appare presente nelle idee scaturite recentemente dal dibattito delle forze dell'Ulivo! E' necessario qualcosa di profondamente diverso!

La strumentazione su cui cominciare a riflettere per sostituire l'attuale, dovrebbe avere al centro un reddito di cittadinanza della durata iniziale di tre anni, di 775 euro/mese/netti, corredato da contribuzione figurativa valida ai fini del diritto e della misura della pensione, attribuito a ciascun cittadino a partire dal compimento dell'obbligo scolastico (o dalla fine di un percorso universitario se in qualche modo anche questo rientrasse in una forma di obbligo), utilizzabile a piacere, per non lavorare e studiare, andare all'estero, fare qualunque cosa, nell'arco della vita fino al conseguimento di una pensione e suscettibile di essere ricostituito e/o incrementato, automaticamente, nella misura di due mesi per ogni



anno di lavoro, dipendente ed a tempo pieno effettuato (nel caso di periodi di lavoro autonomo la ricostituzione è a carico del singolo, nel caso di tempo parziale la ricostituzione avviene in percentuale), con un costo a carico della fiscalità generale.

Un tale reddito di cittadinanza dovrebbe sostituire la strumentazione esistente in materia di sostegno al reddito per la disoccupazione. Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, collegata ad interruzioni del lavoro conseguenti a motivazioni non dipendenti dalla volontà o dalla responsabilità delle aziende e dei lavoratori, si dovrebbe mantenere la normativa vigente, migliorandone il funzionamento e le causali. Per quanto attiene la cassa integrazione straordinaria, collegata a situazioni di crisi temporanea o strutturale delle aziende, si potrebbe pensare ad una sua razionalizzazione, prevedendo un sostegno al reddito limitato ad un anno, con un contributo mutualistico, generale, a carico delle aziende. L'attuale indennità di mobilità, collegata al licenziamento dei lavoratori in seguito a particolari procedure e causali e/o alla fine di periodi di cassa integrazione che, è bene ricordare, hanno senso in quanto mantengono ancora in vita il rapporto di lavoro tra lavoratori ed aziende, dovrebbe essere confermata, limitata ad un anno, con un contributo aggiuntivo a carico delle aziende che licenziano.

In tutti questi casi si deve prevedere la presenza di una efficiente strumentazione pubblica di offerta di formazione per la riqualificazione dei lavoratori, di offerta di occasioni di reimpiego, unitamente a precisi compiti delle aziende in questione per la ricerca di occasioni di outsourcing.

Per tutti i lavori, dipendenti o a collaborazione, a tempo pieno o parziale, debbono valere le stesse norme e le stesse regole relative ai diritti, alla previdenza, alla sicurezza e quant'altro, ovviamente a partire dalla piena riconferma della necessità di una giusta causa in caso di licenziamento. I cosiddetti contratti a causa mista dovrebbero essere regolati in modo tale che si possa usare solo l'apprendistato da 18 a 24 anni e contratti di inserimento solo per adulti in particolari situazioni critiche di disoccupazione e reinserimento, modulando gli incentivi fiscali di queste due for-

me di lavoro soltanto in relazione alla effettiva formazione effettuata e riconosciuta.

Due milioni di disoccupati di cui solo un terzo usufruisce di sostegno al reddito e per massimo di sei mesi e solo il 10% di formazione, di cui un milione sono sotto i 24 anni e di questi solo un quarto usufruisce di formazione o istruzione; migliaia di pretesi collaboratori coordinati e continuativi senza regole e norme; più di un milione e mezzo di lavoratori in nero; violazioni continue delle norme contrattuali; aumento terribile degli infortuni sul lavoro (basti solo pensare che solo in edilizia la media giornaliera di infortuni mortali è superiore ad 1!); sono una realtà che non può continuare ad essere rimossa e per affrontarla c'è bisogno di un notevole salto di qualità rispetto a quanto fatto nel recente passato e di una intelligente strategia di ricostruzione di un vasto accordo tra la gente.

Una società con un patto sociale così rifondato può consentire ad un giovane di scegliere un suo percorso di studio/lavoro/formazione potendo contare su un capitale di rischio da spendere e su regole di collettive ed indisponibile difesa dei diritti minimi, quelle stesse che, assieme alla sua storia lavorativa, contributiva e scolastica già vissuta, possono permettere ad un lavoratore anziano o ad una casalinga di potersi ritirare dal lavoro con tranquillità e di potersi ancora identificare con altre attività, consone e facilmente individuabili e percorribili.

Una società in cui tanto più si possono esercitare queste libertà individuali, quanto più esiste ed è solido l'insieme delle regole dello stare insieme.

Insomma l'esatto contrario di quanto spaccia Berlusconi, e quindi una reale proposta di innalzamento delle libertà e dei diritti con modalità attraenti ed eque per tutti.

Per un compito del genere c'è bisogno di idee e di riflessione, di impegno e di entusiasmo e non ci sono scorciatoie.

## Teste bianche

---

Betty Leone

I pensionati hanno partecipato in massa alla mobilitazione della Cgil sui diritti. Lo hanno fatto venendo a Roma alla manifestazione del 23 marzo e sottoscrivendo la petizione che ha raccolto, anche grazie al loro lavoro, cinque milioni di firme per difendere i diritti conquistati ed estenderli perché la loro estensione solidifica le fondamenta della giustizia sociale. Al contrario il Governo di centro destra sta minando alla base il patto costituzionale, distruggendo le fondamenta solidaristiche dello Stato sociale.

Questo processo è assai evidente nelle leggi delega sul fisco e sulle pensioni che il Governo ha presentato all'inizio del suo mandato e che sono attualmente in discussione al Parlamento.

Il provvedimento fiscale rivela, in modo inconfutabile, la volontà di modificare strutturalmente il principio della progressività della tassazione, che è la base materiale della solidarietà, facendo, inoltre, ricadere sulle fasce di popolazione più deboli il maggior carico fiscale e l'onere di risanare e sostenere il bilancio pubblico. In cambio di un modesto incremento di reddito, promesso e sbandierato come fosse un atto di liberalità, queste pagheranno negli anni futuri più tasse, senza avere in cambio nulla; anzi ci sarà per loro un peggioramento delle condizioni di vita a causa della riduzione delle tutele e dei servizi. Tutto questo a fronte di una politica più benevola e permissiva destinata alle imprese, per le quali ci saranno meno tasse e la cancellazione di reati come il falso in bilancio.

Il mantenimento della coesione sociale è affidato nella delega ad una concezione filantropica, in virtù della quale esiste un obbligo morale dei ricchi ad aiutare i più poveri attraverso donazioni (che saranno sgravate da oneri fiscali) a fondazioni, associazioni ecc.

La delega sulle pensioni non è meno preoccupante. Il provvedimento prevede una riduzione forte dei contributi previdenziali per

i neo assunti e forme di flessibilità che provocheranno una sostanziale riduzione delle entrate degli istituti previdenziali e della capacità di copertura della previdenza pubblica. Questa scelta comporterà inevitabilmente il rischio per l'Inps di non poter pagare né le prestazioni dei più giovani, che saranno peraltro assai basse essendo stati ridotti i contributi versati, né quelle degli attuali pensionati. Il diritto ad un reddito dignitoso per tutti è così rimesso in discussione.

I pensionati sono consapevoli che per questa strada si approda soltanto all'aumento della povertà nel nostro paese che colpirà, in particolare, le persone anziane e provocherà la perdita d'ogni sicurezza sociale, lavoro, salute, pensione. Per i giovani sarà impossibile progettare il proprio futuro.

La via scelta dal Governo è di eliminare lo Stato sociale che garantisce l'esigibilità del diritto universale per favorire i privati. Lo fa quando taglia le risorse finanziarie agli enti locali, che sono costretti a ridurre le prestazioni sociali ai propri cittadini. Lo fa smantellando il servizio sanitario pubblico, imponendo una versione federalistica antisolidale del diritto alla salute. Lo fa quando sottrae finanziamenti alla scuola pubblica per favorire le strutture private che si rivolgono soltanto ai nuclei familiari più ricchi. Lo fa alimentando una logica puramente di mercato nel nome dell'efficienza, senza rimuovere le cause degli sperperi del denaro pubblico. Lo fa, infine, quando impone un modello di servizio pubblico dell'informazione che nega il diritto ad avere una Rai indipendente e soprattutto al servizio dei cittadini.

Di tutto questo i nostri pensionati sono consapevoli perché essi stessi sono stati i lavoratori che hanno lottato per la scuola pubblica, per il sistema sanitario nazionale e per la giustizia fiscale, che hanno per primi compreso e praticato l'interdipendenza tra diritti del lavoro e diritti di cittadinanza.

E' per questa ragione che i pensionati del nostro paese oggi si sentono chiamati in causa per difendere il diritto alla salute, il diritto ad un reddito dignitoso, attraverso la difesa del potere d'acquisto delle loro pensioni, il diritto all'istruzione continua, non soltanto

quella rivolta ai giovani, ma anche agli adulti, il diritto ad essere assistiti rimanendo nel proprio ambiente di vita.

La battaglia condotta dalla Cgil per non cancellare l'articolo 18 dallo Statuto dei lavoratori è emblematica della difesa della dignità delle persone. E' in questo senso che acquista valore la partecipazione delle persone anziane a fianco dei lavoratori più giovani. Lo scopo è di lasciare in eredità alle nuove generazioni un patrimonio di diritti che non deve assolutamente andare disperso, ma che, invece, deve essere esteso anche a quei paesi, dove la parola democrazia è ancora vuota di significato.

Per questo è necessario avere un'economia di pace che permetta di lavorare ad una idea di sviluppo sostenibile, in grado di migliorare le condizioni di vita anche nel Sud del mondo. Senza pace la parola diritti perde di significato; senza pace non c'è né giustizia, né libertà, né autonomia delle persone e dei popoli.

Bisogna scongiurare la guerra contro l'Iraq che non servirà a sconfiggere il terrorismo, ma solo ad accrescere gli squilibri economici e politici del mondo, ad alimentare odi e rancori, ad uccidere persone incolpevoli e indifese. Gli anziani che hanno vissuto gli orrori della seconda guerra mondiale e, spesso, delle guerre coloniali, non vogliono ripercorrere quell'esperienza. Vorrebbero preservare i giovani da quest'avventura dagli esiti imprevedibili.

E' con questo spirito che i pensionati della Cgil hanno promosso, insieme con le associazioni di volontariato Auser e Mutua studentesca un seminario al Social Forum di Firenze.

E' stata una iniziativa importante che ha avuto soprattutto successo tra i giovani che hanno partecipato con la curiosità di vedere in un luogo insolito tante "teste bianche", pronte a confrontarsi sulle sfide di questo terzo millennio che si è appena aperto.

Un modo per dire che parole come solidarietà, pace, coesione sociale sono valori che investono le donne e gli uomini di questo paese, senza distinzioni d'età.

Per tutto ciò lo Spi-Cgil ha partecipato, insieme con i pensionati della Cisl e della Uil, all'entusiasmante manifestazione per la pace del 15 febbraio in Roma.

Michele Bellomo

Bisogna considerare i movimenti di liberazione sessuale fra le forme più alte di lotta per l'emancipazione dell'individuo. A differenza di altre e pur nobili battaglie sociali, quella di liberazione sessuale non contempla la liberazione di un indistinto ed astratto insieme d'individui ma dell'essenza stessa dell'uomo e della sua possibilità di esprimersi attraverso una delle forme più alte di conoscenza: il piacere. Da 40 anni ormai sentiamo il suono delle catene che si spezzano attorno allo spirito ferito dell'uomo. Difficilmente in questi movimenti, da quello femminista a quello omosessuale, troveremo – attuando un'attenta analisi storica – un rigido attaccamento ad un'ideologia, perché essi sono movimenti di liberazione di soggettività che rifiutano l'astrattezza di sistemi di pensiero precostituiti: essi, in quanto convivio di diversità, in cui si è tanto più uniti quanto più si è diversi, risultano intrinsecamente refrattari a qualsiasi forma di dogmatica e schematizzante ideologia. Ecco perché vanno definiti come movimenti di liberazione della soggettività che non sacrificano sull'altare dell'astrattezza ideologica la più potente e creatrice delle forze umane: la sessualità. La civiltà occidentale ci ha sommersi di tecniche d'assoggettamento che definiscono ruoli, stili di vita, modalità sessuali, comportamenti, moralismi e norme giuridiche attraverso le quali si cerca di dominare i corpi: questo perché la sessualità è da sempre stata considerata come la più rivoluzionaria e creativa fra le forze dell'uomo. Di fronte all'avanzare di movimenti di liberazione sessuale, i sistemi di potere dell'occidente tremarono davvero perché furono messe in discussione quelle tecniche d'asservimento e di controllo sui corpi che volevano essere anche mezzi di controllo delle anime. Da pochi decenni l'uomo ha preso coscienza d'aver un corpo, certamente si tratta di un corpo mutilato, perché delle tre forme d'espressione, pensiero linguaggio e piacere, è stato privato di que-

st'ultima. Il sistema di potere in cui viviamo ha deciso con subdola perizia chirurgica di privare del piacere e di attuare questa sorta di infibulazione dell'anima. Il movimento omosessuale ha dunque il compito di farsi promotore del diritto alla sessualità. Ci chiediamo perché nella dichiarazione dei diritti umani è contemplato il diritto all'istruzione e alla salute e non quello alla sessualità e cioè il diritto ad esprimere se stessi.

In Italia attualmente non esiste nessuna legge specifica che combatta le discriminazioni legate all'orientamento sessuale in materia di lavoro, sebbene una tutela contro le discriminazioni per l'orientamento sessuale è assicurata dalla norma prevista nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che rende nullo qualsiasi licenziamento determinato da ragioni discriminatorie indipendentemente dalla motivazione. La norma - espressione alta di una società democratica - prevede che il giudice, una volta dichiarata la nullità del provvedimento di licenziamento, ordini al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro. Fondamentale è dunque il ruolo del tribunale che nonostante la carenza di norme che tutelino le categorie discriminate, rappresenta ancora oggi l'unica maniera per riaffermare il proprio diritto costituzionale al lavoro. Noi crediamo che questo quadro normativo, nel caso sia sospeso anche per soli quattro anni come è previsto nella legge delega del governo Berlusconi, rappresenti una violazione lesiva della dignità dei lavoratori, soprattutto perché si vuole accettare uno scambio tra la cancellazione dei diritti fondamentali quale il lavoro delle persone ed un indennizzo in denaro.

Solitamente letto in chiave di provincialismo e arretratezza culturale questo Sud soffre ancora di un fenomeno definito "emigrazione sessuale", ovvero del trasferimento verso il centro nord di centinaia di ragazzi e ragazze che portano via dalle loro terre le proprie capacità imprenditoriali, artistiche, mentali. Vogliamo fermare questo fenomeno cominciando a muoverci da una delle fondamentali opportunità di crescita della persona: il lavoro. Per raggiungere quest'obiettivo abbiamo trovato dialogo costruttivo con

il mondo del sindacato dei lavoratori della Cgil- Puglia e dello Spi-Cgil. Ma accanto a queste forze sindacali vanno ricordate altre che lavorano silenziosamente ma testardamente per la nostra causa, come ad esempio le forze ecologiste, in primis i Verdi che da sempre hanno a cuore i diritti dell'universo glbt.

Partendo da un protocollo d'intesa l'Arcigay di Bari e gli organi sindacali hanno creato l'Ufficio Nuovi Diritti Cgil, uno sportello nato per le problematiche inerenti il luogo di occupazione.

La scelta del tema sulle discriminazioni a partire dal posto di lavoro proietta il Bari pride 2003 verso problematiche di carattere nazionale ed europeo, ampliando trasversalmente a tutte quelle minoranze non specificamente legate all'orientamento sessuale ma a quanti credono nella "diversa normalità" come fondamento della cultura di un paese laico.



## Immigrazione e nuove schiavitù

---

Gianluca Vitale

“Non si ferma ... il pericolo di una vera invasione dell'Europa da parte di popoli che sono alla fame, in preda ad una inarrestabile disoccupazione o a condizioni di sottoccupazione. ... Nel frattempo si accresce il lavoro prestato “in nero”, lo sfruttamento di ogni tipo di manodopera e la sua utilizzazione per ogni sorta di traffico illecito, compreso quello della droga, oltre al coinvolgimento degli immigrati in ogni forma di violenza”.

E' su questi presupposti – testualmente riportati nella relazione illustrativa dell'originario Disegno di Legge dal quale ha avuto origine la legge c.d. Bossi-Fini – che il Governo ha deciso di affrontare il problema dell'immigrazione extracomunitaria.

Questa premessa deve essere tenuta sempre presente nella lettura e nell'interpretazione delle modifiche che il testo governativo ha apportato alla legge sull'immigrazione: il cittadino straniero è un barbaro invasore, dedito ad ogni più turpe attività criminosa; egli deve sempre sapere di essere un ospite mal sopportato; va perennemente controllato; può restare in Italia solo a condizione che dimostri sempre “l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa sicura e lecita”.

Sempre di più, allora, il cittadino straniero non è – non può essere – una persona, portatrice di interessi e diritti che possono anche andare al di là del suo essere un lavoratore, che può vivere in Italia anche con l'assistenza della sua famiglia (anche della sua famiglia allargata), che può legittimamente aspirare a continuare a vivere in Italia perché vi abita magari da molto tempo. Egli è solamente un lavoratore (si rammenti, un barbaro lavoratore), e solo in quanto tale esiste; non appena cessi questa condizione non ha più alcun motivo di restare nel nostro Paese – dove non potrebbe fare altro, vista la sua naturale inclinazione, che delinquere e dedicarsi ad ogni forma di violenza. Egli è, inoltre, una monade, un singolo che

non deve essere inserito in un suo contesto socio-familiare, che deve sostenersi solo con le sue forze (e per questo deve andarsene quando queste forze vengano a mancargli), che non può pretendere di ricreare in Italia quell'ambiente lasciato al momento della migrazione (si comprendono, allora, anche le limitazioni alla possibilità di ricongiungimento familiare).

Ciò che lo straniero deve rispettare non sono solo le leggi scritte di questo paese, ma anche l'atomizzazione della sua società, lo sfavore verso ogni circuito o percorso di solidarietà, il modello di uomo occidentale, che ad altro non deve pensare se non al suo interesse, e che su altro non deve contare che su se stesso; dimenticando forse che di altri modelli culturali può essere portatore chi viene da società diverse dalla nostra (si pensi alla preminenza della famiglia allargata in alcune società del maghreb, o ancora alla vita comunitaria del popolo Rom).

Nel contempo, al lavoratore migrante che voglia restare in Italia s'impone ciò che sempre il mercato del lavoro – criticabilmente, certo, ma questa è la realtà - dimostra di non volere: il posto fisso, quel lavoro sicuro di cui si parla nella relazione introduttiva. Mentre si diffonde sempre di più l'utilizzo del lavoro atipico (interinali, co.co.co, soci-lavoratori, ..), al lavoratore straniero si dice che solo con un contratto a tempo indeterminato potrà avere un permesso lungo, e in prospettiva la carta di soggiorno; diversamente egli potrà aspirare, nel migliore dei casi, ad ottenere permessi brevi e, nella peggiore delle ipotesi, si vedrà spinto nella clandestinità.

Posta questa premessa metodologica, possiamo ora passare ad esaminare la nuova normativa in materia di lavoratori stranieri.

Cardine del sistema di immigrazione in Italia per lavoro resta il meccanismo della programmazione dei flussi di ingresso (con decreti annuali con i quali il governo può stabilire il numero massimo di persone – anzi di lavoratori stranieri - che potranno fare ingresso in Italia). Nel fare ciò sempre più importanza è data ad un meccanismo premiale nei confronti dei governi di quei paesi che abbiano concluso con l'Italia particolari accordi (basati su uno scambio politico tra governi, nei quali da una parte ci s'impegna a

ostacolare l'emigrazione e a consentire il rimpatrio forzato, dall'altra si ottiene un certo numero di ingressi).

Il modello di tali decreti è già stato sperimentato (sono già stati adottati due decreti flussi transitori dopo l'entrata in vigore della legge, il 15 ottobre 2002 e il 20 dicembre 2002): solo i cittadini dei paesi che hanno concluso tali accordi sono compresi nelle quote. tutti gli altri non possono aspirare ad ottenere un visto per lavoro (salvo – comunque per piccole quote - che siano dirigenti o lavoratori autonomi con qualifiche particolarmente elevate – ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, amministratori di società, ...), nonostante abbiano una valida offerta di lavoro (è evidente la portata discriminatoria della norma che non tiene in alcun conto la posizione soggettiva del lavoratore). E questo perché il governo di quel paese non è voluto sottostare agli accordi imposti dall'Italia (le colpe dei governanti ricadano pure sui governati, secondo un modello, d'altra parte, ben sperimentato anche in campo bellico). Viene poi favorito il lavoro stagionale – una parte sempre più rilevante delle quote è riservata a questa tipologia di lavoro -, che consente una permanenza regolare limitata alla sola stagione (turistica o agricola), finita la quale il cittadino straniero deve lasciare l'Italia per rientrare nel suo paese (si ribadisce così che lo straniero è solo forza lavoro a disposizione dell'economia italiana).

Il lavoratore straniero potrà entrare in Italia, inoltre, solo se ha già un lavoro. Viene confermato, infatti, che presupposto dell'ingresso è l'incontro planetario tra domanda e offerta di lavoro: il datore di lavoro italiano, che non ha mai incontrato il sig. Mohamed o Vasile, decide comunque di assumerlo. In realtà – come è sempre avvenuto – il sig. Mohamed o Vasile è già in Italia (clandestinamente o con un visto per turismo) e lavora; al momento del decreto flussi rientrerà in patria (sperando di non venire, nel frattempo, espulso), mentre il datore tenterà di far rientrare la sua domanda di assunzione nel numero massimo previsto dal decreto flussi. Se non ci riesce .. via ad un nuovo ingresso clandestino, in attesa di un nuovo decreto flussi.

E' proprio quest'irreale meccanismo che ha sempre favorito - di fatto - l'immigrazione clandestina.

Viene invece abrogata l'unica procedura, introdotta nel '98 dalla legge Turco-Napolitano, che assecondava realmente i meccanismi del mercato del lavoro: l'italiano o lo straniero regolare poteva chiedere, attraverso la c.d. sponsorizzazione, di far entrare in Italia un cittadino straniero per cercare un lavoro, garantendo per lui le spese e l'alloggio. Il cittadino straniero entrava dunque in Italia per cercare un lavoro e, trovatolo, proseguiva la sua permanenza regolare (tornando invece in patria nel caso in cui non fosse riuscito a trovare lavoro entro un anno). Invece di cercare un lavoro da clandestino, per poter poi sperare di fare un nuovo ingresso regolare, lo straniero entrava legalmente per cercare direttamente un lavoro regolare.

Questa procedura è stata abolita perché non avrebbe favorito l'ingresso nella realtà lavorativa dei lavoratori stranieri (si veda ancora la relazione illustrativa). Forse ciò che si è voluto ostacolare è però, da un lato, l'immediata possibilità di ricerca di un lavoro regolare, con tutto ciò che ne consegue (se fin dall'inizio ho un lavoro in regola, posso accampare da subito i miei diritti di lavoratore; se sono un clandestino, la cui unica possibilità di divenire un regolare è subordinata alla volontà del datore di rischiare una finta procedura di assunzione dall'estero, non posso certo contrappormi a lui). D'altro lato, questa procedura è stata spesso utilizzata dai cittadini stranieri già regolari per fare entrare parenti o amici (la famiglia allargata) per permettergli di entrare nel mondo del lavoro (si trattava dunque di un utilizzo realistico: perché dovrei garantire per chi non conosco?). Evidentemente questo andava però contro quel modello di immigrato-atomo (privo di rapporti familiari se non strettissimi) sotteso alla legge.

A questo si aggiunge l'introduzione di un meccanismo di preferenza nazionale e comunitaria, mediante il quale la procedura di autorizzazione all'ingresso del lavoratore viene bloccata se un lavoratore italiano o comunitario - residente in qualunque luogo d'Italia - domanda di essere assunto per il posto disponibile; al datore di

lavoro (sembrerebbe, ad una prima lettura della norma, non ancora applicata nella pratica) non resterà che rinunciare all'assunzione dello straniero, oppure dimostrare (come ?) l'inidoneità del lavoratore italiano o comunitario a svolgere il lavoro offerto. Un'altra discriminazione, che non tiene peraltro conto delle dinamiche reali del mercato del lavoro (soprattutto quando il datore sia una piccola o media impresa, dove particolare rilievo ha l'intuitus personae). Lo straniero non può più venire in Italia a rubarci il lavoro, sembra comunque concludere questa previsione.

Passiamo ora a vedere cosa succede al cittadino straniero che già vive regolarmente in Italia con un permesso per lavoro. Come si diceva, solo chi ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato può aspirare ad un permesso biennale; gli altri potranno avere un permesso di un anno o sei mesi.

In particolare, il cittadino straniero disoccupato al momento del rinnovo del permesso potrà avere solo un nuovo permesso semestrale (che gli verrà probabilmente rilasciato uno-due mesi dopo la richiesta, con decorrenza dal momento della richiesta, e di cui dovrà chiedere il rinnovo un mese prima della scadenza: di fatto avrà in tasca un permesso valido solo per tre-quattro mesi). Solo trovando un lavoro in questo termine (in questi tre-quattro mesi) potrà nuovamente rinnovare il permesso, altrimenti è destinato a cadere nell'irregolarità, e dunque nella clandestinità.

Le conseguenze di questa previsione sono evidenti: in primo luogo più si avvicina la scadenza del permesso, tanto più il lavoratore sarà ricattabile dal datore di lavoro, potendo ad un licenziamento seguire la perdita del permesso. In secondo luogo chi avrà un permesso della durata di pochi mesi si troverà costretto a cercare affannosamente un lavoro in regola, accettando tutte le condizioni imposte dal nuovo datore di lavoro, pena l'impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno. Si pensi al dramma del cittadino straniero da anni regolarmente residente in Italia, che ha già cinquant'anni e una famiglia in Italia, con figli cresciuti in Italia che stanno ancora studiando, che perda il lavoro: egli, alla sua età (che spesso comporta l'esclusione di fatto dal mercato del lavoro), dovrà

in soli pochi mesi trovare una nuova occupazione, pena la clandestinizzazione non solo per lui ma per tutta la sua famiglia (al trauma della disoccupazione, che purtroppo colpisce anche molti nostri connazionali, si aggiunge il terrore dell'espulsione anche fisica dalla società).

A ciò si aggiunga che la legge, nell'interpretazione restrittiva fornita dalle Questure (peraltro, in verità, anche prima delle modifiche della legge Bossi-Fini), prevede che lo straniero debba sempre dimostrare di disporre di un reddito, da lavoro o da altre fonti lecite, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi, indipendentemente dalla durata pregressa del suo soggiorno regolare in Italia. Sono ormai moltissimi i casi di cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia anche da dieci o quindici anni, che perdono il permesso perché non possono dimostrare, nell'ultimo anno, di disporre di tali mezzi (sulla base di tale interpretazione è stato negato il rinnovo del permesso anche a una cittadina bosniaca di 94 anni, da cinquant'anni in Italia, perché nell'ultimo anno non poteva dimostrare di avere un reddito!).

Un problema particolare riguarda poi i ragazzi arrivati in Italia in tenera età con la famiglia, cresciuti in Italia come un qualunque ragazzo italiano, una volta raggiunta la maggiore età. Se, infatti, fino ai diciotto anni godono di una certa tutela, diventati maggiorenni diventano stranieri *tout-court*, non diversi dagli altri stranieri appena giunti in Italia. A differenza dei loro coetanei e amici italiani non potranno restare disoccupati per molto tempo, o fare dei lavoretti in attesa di trovare un vero posto di lavoro, o provare a vivere da soli con l'aiuto dei genitori. Anche loro dovranno, infatti, dimostrare di avere un lavoro e di disporre di un reddito sufficiente, pena la perdita del permesso.

Una vera e propria discriminazione tra lavoratori italiani e stranieri è poi prevista con l'istituzione della nuova figura del contratto di soggiorno. Al momento di assumere un lavoratore straniero il datore di lavoro deve, infatti, sottoscrivere tale atto, che oltre a contenere un normale contratto di lavoro, contiene l'impegno ulteriore del datore – non richiesto ovviamente in caso di assunzio-

ne di lavoratori italiani – ad assicurare al lavoratore una idonea sistemazione alloggiativa e al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza. In assenza di tale impegno il contratto di soggiorno non sarà valido.

Per mitigare il costo aggiuntivo del lavoro il governo ha peraltro già previsto (con il decreto legge 195/02) che il datore di lavoro che abbia sostenuto delle spese per l'alloggio possa trattenere sino a un terzo della retribuzione mensile del lavoratore, a titolo di rivalsa e per tutta la durata della prestazione (figura anomala di pignoramento dello stipendio, di un terzo, e non di un quinto, senza alcun intervento del Giudice, e al quale difficilmente il lavoratore vorrà o potrà ribellarsi, temendo il licenziamento e dunque il passaggio all'irregolarità).

L'alloggio deve inoltre rispondere ai requisiti minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (rispondenza dimostrata attraverso apposita certificazione, così aggravando ulteriormente la procedura di assunzione; molti cittadini italiani abitano peraltro in alloggi che non sarebbero ritenuti idonei). Prima ancora di conoscere e di assumere il lavoratore straniero (quanto meno nel caso di primo ingresso) il datore dovrà non solo impegnarsi a trovargli un alloggio idoneo, ma dovrà anche averlo già a sua disposizione (ed avere già la certificazione); tutto questo non sapendo neppure se, alla fine, la richiesta di assunzione sarà accolta.

Per quanto riguarda le spese di rimpatrio, si tratta sicuramente di un possibile costo aggiuntivo (che peraltro potrebbe indurre a discriminare ulteriormente tra stranieri provenienti da paesi vicini e stranieri provenienti da paesi lontani, il cui rimpatrio costerebbe sicuramente di più), che sembrerebbe ricadere in solido su tutti i successivi datori di lavoro. Al momento del rimpatrio (solo forzato, o anche volontario?), lo Stato che voglia eseguire l'espulsione (o anche lo straniero che semplicemente voglia rientrare definitivamente in patria?) può chiedere all'ultimo datore, e a cascata a tutti i precedenti che abbiano stipulato un contratto di soggiorno, il rimborso delle spese di viaggio.

Ciò che comunque sembra emergere da questa nuova figura, è un messaggio politico, ideologico, di privatizzazione di un rapporto che per sua natura non può che essere pubblico: l'autorizzazione al soggiorno in Italia del cittadino straniero. Con il datore lo straniero non stipula solo un contratto di lavoro, ma un contratto che, già nel suo nomen juris, comprende il rapporto di diritto pubblico, consegnandolo idealmente nelle mani del datore di lavoro. Allo straniero, allora, si dice sin da subito che la sua vita in Italia dipende dal datore di lavoro; al datore si conferma che la posizione pubblica, il soggiorno dello straniero, dipende in gran parte da lui. L'ideologia della nuova legge è poi evidente nella genesi della regolarizzazione per colf e badanti, e in quella per lavoratori subordinati. Inizialmente, come è noto, era prevista unicamente la regolarizzazione c.d. per colf e delle badanti, su iniziativa del datore di lavoro. Nella prima versione la/il cittadina/o straniero poteva avere un permesso rinnovabile solo continuando a lavorare per lo stesso datore. Il messaggio era chiaro: diamo una colf alle famiglie italiane, e non un permesso alla straniera; finito il lavoro, finito il permesso.

Successivamente questa rigidità si è smussata (dopo aver ottenuto il permesso si potrà cambiare lavoro), e a questa procedura si è aggiunta quella per gli altri lavoratori subordinati.

In ogni caso la denuncia d'emersione del lavoro doveva essere presentata dal datore di lavoro - confermando che la posizione del lavoratore è subordinata alla volontà del datore - e che il rilascio del permesso di soggiorno è una conseguenza, e non l'obiettivo, della regolarizzazione del rapporto di lavoro. Solo nei giorni immediatamente precedenti la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione il governo - peraltro sulla spinta di decine di azioni giudiziarie già avviate in Italia - ha previsto che se il datore non si attivava il cittadino straniero avrebbe potuto comunque chiedere un permesso, a condizione che avviasse un'azione per l'accertamento del rapporto di lavoro (potendo così sperare di ottenere un permesso di sei mesi come disoccupato). Non può, peraltro, non dubitarsi che questa previsione trovasse fondamento anche -



soprattutto ? - in un'esigenza di cassa del governo.

In ogni caso, e stando alle notizie sino ad ora diffuse, fino alla stipula del contratto di soggiorno e al rilascio del permesso (per il quale si prevedono tempi anche superiori ai due anni) il lavoratore non può dimettersi (non può esercitare un suo diritto), pena l'archiviazione della procedura. Né può, ovviamente, iniziare a svolgere regolarmente una nuova attività lavorativa (ed è dunque costretto, eventualmente, a lavorare "in nero").

Vorrei chiudere raccontando di un colloquio avuto con un ragazzo rumeno, che parlava abbastanza bene l'italiano, e chiedeva se fosse possibile iniziare una vertenza contro il suo datore di lavoro (che non lo aveva pagato e non voleva regolarizzarlo). Il primo problema era, come purtroppo spesso accade, quello di provare il rapporto di lavoro (il clandestino che lavori "in nero" durante il rapporto di lavoro tenterà spesso di non farsi notare, per non correre rischi, pienamente assecondato dal datore di lavoro, cosciente di poter così in futuro negare la sussistenza del rapporto). Chiedendogli se vi potessero essere testimoni, lui mi rispose che altre persone lavoravano per la ditta, ma erano tutti clandestini (ed è ben difficile convincere un clandestino a presentarsi davanti ad un Giudice per smentire il suo datore di lavoro, spesso per un comprensibile, ancorché spesso ingiustificato in questi casi, timore della legge). Solo al termine del colloquio, dopo vari chiarimenti, ho scoperto che gli altri dipendenti erano tutti cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno. Semplicemente, il ragazzo, assorbendo evidentemente la cultura e le informazioni diffuse dai media, credeva che clandestino fosse sinonimo di straniero.

## Nuovi diritti e antiche battaglie

---

Alessandro Cardente e Gigliola Toniollo

Grandi le mobilitazioni sui diritti civili nel nostro paese: uomini e donne, movimenti e associazioni, uniti da valori forti e dalla consapevolezza che tante conquiste degli anni passati devono e possono rimanere patrimonio di future generazioni.

Ma che cosa urge e cosa sta realmente cambiando? Un'immagine mistificatoria di libertà (quella propria a certa deprimente pseudocultura che una classe politica sempre più mediocre tenta di imporre ai cittadini italiani), lascia intendere - ad esempio - che lavoratrici e lavoratori, senza lo scudo dei contratti collettivi e privi di forme di rappresentanza, sarebbero più liberi. Questa presunta libertà, con l'adozione di una ricetta vagamente americaneggiante che aumenti cioè via via la flessibilità, aprirebbe poi una nuova era d'autonoma scelta, d'opportunità fiorenti e di cambiamento in meglio anche per il singolo lavoratore. Tutte queste velleità liberiste si propongono in realtà di rafforzare smodatamente il potere, frantumando un sistema di garanzie e negando diritti fondamentali, concedendo unilateralità di decisione alle imprese e riservando precarietà, soprattutto ai giovani e ai nuovi assunti. Si è in presenza, è evidente, di un insieme di proposte ben lontane, tra l'altro, dalla "Carta dei diritti fondamentali d'Europa".

Si comprende meglio allora quanto il tentativo del governo di ritoccare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, abbia saputo scuotere le coscienze e coalizzare realtà anche assai diverse; è più chiaro il perché di manifestazioni popolarissime e fortemente ispirate, sino alla grande giornata di marzo, quando fu possibile far scendere in piazza milioni di persone giunte a Roma da ogni parte d'Italia. Sarebbe potuto bastare un'ideologia politica per un simile risultato di folla?

Il fatto è che nella "grande battaglia", l'articolo 18 rappresenta con

nettezza un ambito di civiltà e di dignità, una forza fondante che nessuna “volgare” compensazione monetaria potrebbe mai sostituire. La sua funzione è, infatti, quella di costituire nel mondo del lavoro, un efficace deterrente da certi abusi ed un volano di libertà: libertà di essere, di appartenere, di dire, di dimostrare, di pregare, di scegliere e ancora tanto altro, anche sul posto di lavoro. Il pericolo evidente, che suscita la comprensibile ansia comune, è che torni tutto in discussione a favore di una pesante incertezza sociale, trascurando in più l'inderogabile necessità di estendere garanzie e tutele anche a quella parte di mondo che, fino ad ieri, è rimasta a guardare, a quella parte di mondo che, fino ad ieri, non ha avuto una voce per parlare.

La nuova vivacità dei Movimenti descrive oggi un particolare momento storico, contrastando un possibile e inquietante aspetto: quello del regresso intellettuale e sociale, luogo privilegiato dell'affermazione di un credo qualunquista, privo di solidarietà, teso a sostenere egoismi privati e prerogative individuali senza regole condivise. Il tentativo di emarginare e di escludere le categorie a più alto impatto con il disagio sociale o in ogni caso chi viene in qualche modo ritenuto scomodo, è cosa purtroppo frequente sia nelle grandi aziende, come in quelle minori. Dove è in vigore lo Statuto dei Lavoratori la discriminazione continua purtroppo ad esistere, ma incontra almeno degli ostacoli che la limitano. Certo, essa rimane comunque: sottile, subdola, pronta a colpire in modo particolare le possibilità di crescita professionale, limitando le opportunità per ciascuno di far valere le proprie ambizioni.

Esiste poi, un livello più grave e infido di sopruso che si realizza attraverso l'ormai ben nota tecnica del mobbing. La legge, infatti, può tutelare da strani, intempestivi licenziamenti o da esclusioni palesi ed evidenti: molto complesso diventa invece controbattere un meccanismo che convince la persona stessa della impossibilità di continuare a restare nello stesso posto di lavoro per esasperazione. Più rapide e dirette sono le forme d'attacco nelle piccole aziende o per i lavoratori e le lavoratrici con contratti “co co co”, contratti a chiamata, lavoro in affitto e tutte le nuove tipologie di lavo-

ro composte solo da doveri tanti - diritti "zero". In questi casi, quando le cose non vanno, l'umiliazione è sfacciata, spesso accompagnata da minacce verbali e dal definitivo: "Prego, puoi togliere il disturbo" e poi non c'è nemmeno il bisogno di licenziare, basta magari aspettare una scadenza...

Il mondo del lavoro sta cambiando e nel frattempo sono mutate anche la società, la politica, e le esigenze delle nuove generazioni. Alcuni principi, alcuni valori però, rimangono punti cardine della vita d'ogni essere umano e la loro assenza provoca, nel tempo, squilibri e forti lacerazioni sociali.

Per anni, le conquiste del sindacato, con il sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori, delle cittadine e dei cittadini, hanno promosso per milioni di persone un miglioramento di condizione di vita e una grande emancipazione.

Guardando al passato si può percepire l'orgoglio di grandi conquiste ma, rispetto al presente, è necessario essere consapevoli che "la grande battaglia" è tutt'altro che finita, anzi, si ha la sensazione che sia, per l'ennesima volta, appena cominciata. L'immagine di un immenso progetto, caratterizzato dalla qualità e dalla conoscenza è la strada verso un futuro che deve saper prevedere innovazione e vitalità all'interno di un sistema di profonde garanzie per tutti nel quale si riconoscono vecchi e nuovi diritti, alcuni nuovi perché realmente risultato dalle nuove scoperte scientifiche, altri antichi ma - soffocati e penalizzati da tempi non maturi - nuovi alla politica.

## Politica industriale, sostenibilità ambientale e sociale: la mobilità urbana

---

Renato Lattes

Si sono dette molte cose sulla crisi della Fiat. Non intendo qui discutere dell'insieme della situazione, che vede incrinarsi un mito, apparentemente indistruttibile, del capitalismo italiano. Solo alcune considerazioni generali. In primo luogo: qualsiasi delle fragili soluzioni finora delineate vada in porto, nel migliore dei casi (se non sarà costretta a "portare i libri in tribunale"), la Fiat uscirà molto ridimensionata dalla crisi attuale. Questo proprio in un periodo in cui si accelera la ristrutturazione del settore a livello mondiale, verso una riduzione del numero delle case produttrici, una maggior concentrazione della progettazione strategica e delle strategie commerciali e internazionali. La Fiat rimarrà italiana? Non si sa. Forse non è neanche il problema principale. Tutta questa discussione, infatti, non è una questione di "nazionalismo" industriale. Piuttosto si tratta di una questione di radicamento e di possibilità di sviluppo, in primo luogo nel nostro paese, partendo dalla mia città (Torino), dell'industria in quanto tale. Nei fatti la crisi di questi ultimi due anni, sta mettendo in luce tutti i limiti di quello che è stato uno dei leit-motiv degli anni '80 e '90: "piccolo è bello", il grande "modello adriatico" e così via. Appare sempre più chiaro che, senza la grande impresa, è difficile parlare di innovazione di prodotto e/o di processo ai livelli necessari per star dentro alle punte del mercato nel primo mondo. Al di là ancora dei livelli di occupazione e della crescita della ricchezza prodotta, è sempre più evidente che la "competitività" si gioca sempre di più sulle capacità innovative, sulla quantità di ricerca effettuata e incorporata nelle merci prodotte, sulla qualità dei servizi che le accompagnano, ecc. Questo, molto di più che sul costo del lavoro. Il quale, peraltro, in Italia non è alto, almeno in relazione a molti dei paesi con i quali si è soliti confrontare la nostra industria. Per quanto riguarda la Fiat è evidente, tra l'altro, che una delle cause

centrali della crisi è la diminuzione e il rallentamento della quantità di investimenti per realizzare nuovi prodotti (nuovi anche in senso tecnologico e di desing); anche la crisi della capacità di vendita è molto legata a questi ritardi; i tempi della progettazione e della ingegnerizzazione dei nuovi modelli sono stati troppo lunghi: quando uscivano i nuovi modelli, negli ultimi anni, spesso erano già “vecchi”, o non abbastanza innovativi. Ciò per molte ragioni tra cui la sotto/capitalizzazione dell'azienda (legata, tra l'altro, al “modello” di proprietà “familistica” della Fiat<sup>1</sup> e, quindi, all'esigenza della famiglia di continuare a controllare completamente l'azienda). Infatti uno degli aspetti di debolezza strategica e strutturale dell'industria italiana, a mio parere, è legato al fatto che resta un “sistema” industriale in cui la proprietà è legata ancora alla famiglia di riferimento (un po' come il governo e il potere in Arabia Saudita!); il dibattito aperto qualche anno fa, contemporaneamente ad un importante studio dell'Ufficio Studi della Banca d'Italia (Fabrizio Barca) sui vantaggi e svantaggi del “modello renano” e/o del “modello anglosassone” (capitalismo manageriale), oltre a mettere in luce l'arretratezza del modello italiano, non è andato molto più in là. Contemporaneamente è rimasto indietro il rapporto tra il sistema bancario le imprese industriali: in fondo, l'unico attore in grado di intervenire con un disegno preciso di strategia industriale, e di potere, rimane Mediobanca, come 50 anni fa.

Penso che anche la Fiat, come tutte le imprese che producono beni di consumo di massa e che non sono egemoni sul mercato, avrà un futuro (limitato, ma interessante nel mondo) se sarà in grado di vendere, oltre ad oggetti, sistemi e servizi; in particolare, nel nostro caso, sistemi urbani di mobilità.

Politiche urbane e politiche successive. Come è noto, lo spazio e gli strumenti per influire sullo sviluppo industriale per gli stati che aderiscono alla Ue e all'area dell'Euro, sono profondamente mutati nel corso degli anni. In particolare, per l'Italia, che, dopo la II guerra mondiale aveva basato la sua iniziativa, sostanzialmente, sul ruolo delle aziende pubbliche e a PP.SS (ENI, IRI, ENEL, ecc.); sugli accordi e incentivi con le grandi imprese (FIAT, Montedison, Pirel-

li, Olivetti, ecc.); sugli incentivi (fiscali, creditizi, di localizzazione, di formazione, di servizi, ecc.) mirati allo sviluppo locale e sostenuti da una rete bancaria sostanzialmente pubblica (dalle banche IRI, alle Casse di Risparmio, alle Popolari, Alle Casse Rurali, ecc) inoltre hanno giocato un ruolo decisivo la ricostruzione post bellica e lo sviluppo dell'industria edilizio nelle città, a seguito dell'inurbamento di massa e delle campagne spopolate; soprattutto, poi, la politica monetaria (attraverso svalutazioni della moneta per favorire le esportazioni) e le politiche di bilancio (attraverso il colossale indebitamento accumulato negli anni); infine le politiche protezionistiche possibili (famoso il "multifibre", al fine di limitare l'importazione di prodotti tessili da paesi extra-europei).

Molti di questi strumenti, quasi tutti, oggi non sono più a disposizione; il quadro definito dalla UE su questi campi ha cambiato radicalmente gli scenari e le convenienze. In qualche modo, almeno teoricamente, sono ancora disponibili i limiti ecologici alle importazioni, se in quest'ottica si muovessero comparti dell'industria nazionale (ricordate, qualche anno fa, la scelta della Germania di aiutare il rilancio dell'industria automobilistica nazionale attraverso le misure di divieto alle auto non catalizzate?).

Tuttavia l'UE negli ultimi anni si è molto impegnato nel fissare regole per la salvaguardia ambientale molto ambiziose; probabilmente anche per rendere più difficile agli Stati nazionali iniziative di "dumping ecologico" simili a quella ricordata della Germania; anche se ha evitato di "vietare" misure nazionali più restrittive.

Torniamo all'industria degli autoveicoli e ai problemi del traffico e della mobilità. La situazione si potrebbe descrivere così: I) i temi riconducibili alle difficoltà del traffico urbano, sono considerati al primo posto da tutte le indagini sui giudizi dei cittadini sui problemi non risolti dalle amministrazioni locali; II) ci sono troppe vetture che circolano e sostano nelle città nei giorni normali; in generale il sistema dei trasporti pubblici, oggi, non è considerata un'alternativa sufficientemente attraente dalla maggioranza dei cittadini; III) troppo spesso le amministrazioni locali, (comprese tra il desiderio di non scontentare i cittadini, che premono per continuare a usare

l'auto nello stesso modo di sempre, possibilmente anche in termini più indisciplinati; e l'aumento dell'inquinamento che sfora i limiti fissati da Bruxelles molte e molte volte) reagiscono in modo incerto, ondivago; spesso, in Italia, con l'unica misura di "emergenza" che hanno facilmente a disposizione: le targhe alterne; IV) spesso i movimenti ambientalisti reagiscono chiedendo norme e, soprattutto, divieti più severi e più consistenti.

Da questo ingorgo non si esce facilmente, se non con un impegno molto forte e continuativo di progettualità innovativa di carattere politico, scientifico, industriale, culturale condotti da un movimento e di forze politiche e sociali vaste e solide.

Vorrei offrire qualche indicazione e alcuni criteri per costruire un progetto di tale portata. Anche per illustrare, con un esempio, la mia concezione di possibili "politiche industriali per uno sviluppo sostenibile" praticabili in questa nuova stagione.

Bisogna partire da un principio di fondo: il diritto alla mobilità, come "diritto di cittadinanza" di base per gli utenti della Città; questo significa, a mio parere, che un progetto politico per una mobilità sostenibile, deve essere capace di conciliare il diritto a un ambiente rispettoso della salute dei cittadini, soprattutto dei più deboli, e il diritto ad una mobilità individuale e collettiva flessibile e libera, rispettosa della risorsa "tempo" dei singoli cittadini; non se ne può "perdere" troppo sui mezzi (individuali, collettivi che siano) di trasporto;

In genere nelle nostre città, che non sono state costruite per le automobili, almeno nei loro centri storici, ci sono troppe auto; la mia città (Torino) è la "capitale" dell'automobile, non solo perché è la culla della FIAT, ma anche perché è la città con una maggiore densità di automobili per abitanti (dopo Roma, che, però, come capitale di due Stati, ha certo un surplus di auto di rappresentanza rispetto a tutte le altre), più elevato che negli USA: un'auto ogni 1,3 abitanti; sono troppe, se molte di loro girano contemporaneamente per le vie della Città; troppe: non solo perché l'inquinamento dell'aria è molto alto, ma anche perché intasano la circolazione e il traffico, impediscono una circolazione più veloce del trasporto



pubblico su strada, rallentano, in definitiva, gli spostamenti; Un discorso particolare merita il trasporto e la distribuzione merci, che partecipa (dicono alcune ricerche) per il 6% al numero di veicoli a motore che circolano nelle città, per il 30% all'inquinamento dell'aria; non conosco dati sull'ingombro di strade e posteggi, ma suppongo sia più vicino a quello dell'inquinamento dell'aria che a quello del numero di veicoli circolanti; I veicoli che circolano, normalmente, non superano il 30% di utilizzo medio della loro capacità di carico; grazie alle ideologie diffuse del "just in time", spesso i destinatari finali sono riforniti anche quattro volte al giorno, per minimizzare spazi e costi di magazzino; in genere vi sono poche regole sulla circolazione delle merci stesse; quelle che ci sono, per lo più sono disattese; i comuni sono gli agenti della regolazione; Troppo fragili sono le ipotesi oggi sul tappeto per modelli di regolazione del traffico e per modelli di vettori adatti, che sfuggano dalla pura contrapposizione tra "trasporto pubblico e trasporto privato", appiattito poi all'alternativa tra "trasporto individuale e trasporto collettivo"; i trasporti "a domanda", i "taxi collettivi", le organizzazioni di "car-pool" e di "car-sharing", le società di "distribuzione pulita" delle merci; tutti progetti da sperimentare; sono ancora timidissimi vagiti, mentre possono costituire l'ossatura portante di un progetto di "mobilità sostenibile" di nuova impostazione; oggi tutti i progetti di questa natura sono troppo fragili per diventare "domanda" aggregata sostenuta, per smuovere a sufficienza l'interesse delle imprese e del cosiddetto "mercato".

È possibile costruire su queste basi modelli di progetti alternativi per le nostre città che guardino lontano e propongano misure, regole, prodotti, comportamenti, industrie che ad esso si ispirino da subito; che facciano maturare un nuovo concetto di "modernità", capace di utilizzare tutte le possibilità che offrono le tecnologie disponibili e quelle non troppo lontane; che indirizzino su queste esigenze parti rilevanti della ricerca innovativa; che coinvolgano le industrie di autoveicoli nello studio, nella produzione, nella commercializzazione di modelli di vetture e di modelli di mobilità innovativi e "sostenibili"; che consenta di coniugare in modo nuo-

vo le sacrosante esigenze dei singoli cittadini (di spostarsi in modo comodo e per esigenze individuali e flessibili con facilità e a costi sopportabili, di non dover subire un ambiente inquinato e un traffico caotico, ecc.) e la concentrazione di cittadini, di attività, di opportunità che fanno della città una ricchezza e un'attrazione sempre maggiore; che cambi le convenienze nel progettare le città stesse, nel loro sviluppo futuro.

Molti concetti di fondo, sui singoli segmenti di questo possibile progetto di lavoro, così complesso, sono già stati, in parte, elaborati, anche tecnicamente e tecnologicamente; sono, in qualche modo e in parte, a disposizione.

Per farli vivere, per farli essere progetto credibile, dal punto di vista culturale, economico, amministrativo, politico, programmatico, questi temi devono diventare terreno di negoziazione sociale su molti fronti, colpire le fantasie e l'immaginazione dei cittadini anche in quanto attori sociali. Per questo è necessario (non sufficiente!) che alcune forze politiche lo scelgano come terreno di grande impegno per molti anni.

*Camera dei Deputati. XIV Legislatura. Proposta di legge d'iniziativa dei deputati CENTO, BULGARELLI, ANNUNZIATA, BANDOLI, BANTI, BELLINI, BUFFO, CAMO, CARBONELLA, CEREMIGNA, CIMA, COLUCCINI, CRISCI, CUSUMANO, FIORONI, FRIGATO, LOIERO, MEDURI, PECORARO SCANIO, RIZZO, ROTUNDO, RUGGERI, SINISCALCHI, TIDEI, ZANELLA*

## **Istituzione del reddito sociale per il sostegno contro la disoccupazione e la precarietà del lavoro**

---

Presentata il 26 marzo 2002

### **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1. (Requisiti soggettivi di accesso).**

1. E' prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. Il reddito sociale minimo è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro. L'Ufficio è istituito con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 2. (Importo del reddito sociale minimo).**

1. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di 8 mila euro.

2. L'importo di cui al comma 1 non è soggetto ad alcuna forma di tassazione.

#### **Art. 3. (Calcolo ai fini pensionistici del reddito sociale minimo).**

**1. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

#### **Art. 4. (Rivalutazione del reddito sociale minimo).**

1. L'importo del reddito sociale minimo indicato all'articolo 2, comma 1, è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

**Art. 5. (Riduzione del reddito sociale minimo).**

1. L'importo indicato all'articolo 2, comma 1, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

**Capo II - SANZIONI**

**Art. 6. (Sanzioni amministrative).**

1. Il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, è soggetto ad una sanzione amministrativa, da comminare a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento agli importi minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

**Art. 7. (Decadenza).**

1. E', in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

**Capo III - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 8. (Tariffe sociali nei servizi essenziali).**

1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, è prevista la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed al servizio sanitario, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi e ad esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

2. E' previsto altresì per gli stessi soggetti il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua, e la determinazione di una tariffa sociale con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinare con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli stessi soggetti è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilito con apposita legge regionale.

4. I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche ai soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché ai componenti di nuclei familiari compresi nei limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

**Art. 9. (Copertura finanziaria).**

1. Per la copertura finanziaria relativa al primo anno di attuazione della presente legge, si provvede mediante istituzione di una imposta straordinaria, denominata "labor tax", consistente in una addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla tassazione dei redditi di impresa.

2. Per la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a decorrere dal secondo anno dalla data della sua entrata in vigore, si provvede mediante:

a) l'incremento dell'aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati al 30 per cento, prevedendo comunque per i possessori di

titoli pubblici ed equiparati la possibilità di optare per l'indicazione nella dichiarazione annuale dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare dei titoli pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota di imposta del 12,5 per cento sui redditi riferiti ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a 129.114 euro, e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i 129.114 euro. In tali casi l'imposta è applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;

b) la tassazione dell'incremento di valore di titoli azionari, ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere ad un unico livello del 30 per cento;

c) l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette; a tale fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico livello corrispondente al 30 per cento;

d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all'estero riguardanti le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l'applicazione di un'aliquota sino al 3 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata non superiore a sette giorni, di un'aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, e con previsione di un'aliquota dell'1,8 per cento su operazioni di durata superiore a trenta giorni;

e) l'istituzione di una tassa sull'innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in una addizionale del 3 per cento sull'imposta sul valore aggiunto dei relativi beni, prodotti o servizi.

## **Statuto dei lavoratori. Legge 20 maggio 1970, n. 300**

---

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

### **TITOLO I DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE**

#### **ART. 1 - Libertà di opinione.**

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge.

#### **ART. 2 - Guardie giurate.**

Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

#### **ART. 3 - Personale di vigilanza**

I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

#### **ART. 4 - Impianti audiovisivi**

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono

ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

#### **ART. 5. - Accertamenti sanitari**

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richiede. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

#### **ART. 6. - Visite personali di controllo**

Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro.

Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

#### **ART. 7. - Sanzioni disciplinari**

Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

#### **ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni**

E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro.

#### **ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica**

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

#### **ART. 10. - Lavoratori studenti**

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

#### **ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali**

Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

#### **ART. 12. - Istituti di patronato**

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo



del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

### **ART. 13. - Mansioni del lavoratore**

L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo."

## **TITOLO II DELLA LIBERTA' SINDACALE**

### **ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale**

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

### **ART. 15. - Atti discriminatori**

È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altri pregiudizi a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.

### **ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori**

È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.

Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

### **ART. 17. - Sindacati di comodo**

È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

### **ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro**

Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta

causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.

Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

### **TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE**

#### **ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.**

Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento

#### **ART. 20. - Assemblea.**

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'eser-

cizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

#### **ART. 21. - Referendum.**

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

#### **ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.**

Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

#### **ART. 23. - Permessi retribuiti.**

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

#### **ART. 24. - Permessi non retribuiti.**

I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono

darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

**ART. 25. - Diritto di affissione.**

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

**ART. 26. - Contributi sindacali.**

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

**ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.**

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

**TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI**

**ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.**

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convoca le parti ed assume sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.

**ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.**

Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentante nella unità produttiva. Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione

delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.

**ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.**

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

**ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.**

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.

**ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.**

I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.

**TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO**

**ART. 33. - Collocamento.**

La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zionali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede

d'ufficio. La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenzae per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.

Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della presente legge.

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.

#### **ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.**

A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

### **ART. 35. - Campo di applicazione.**

Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli artt. 18, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.

### **ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.**

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

### **ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.**

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai

rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.

**ART. 38. - Disposizioni penali.**

Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.

**ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.**

L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.

**ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.**

Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

**ART. 41 - Esenzioni fiscali.**

Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.



## EPILOGO

### Lettera di San Valentino\*

---

Angela

Egregio Onorevole,

Le scrivo questa lettera, spinta dall'amore per il mio ragazzo e dalla disperazione.

Sono tre anni che stiamo insieme ed abbiamo il desiderio di sposarci e formare una famiglia, l'amore c'è, l'impegno pure, quello che manca è il lavoro, o meglio manca il lavoro per il mio lui. Io lavoro da circa 10 anni, nello stesso posto e ogni mese ho il mio stipendio, che come può immaginare essendo una lavoratrice dipendente, il mio stipendio mi permette di vivere normalmente senza troppi sprechi. Carlo il mio fidanzato, è meno fortunato, ha cercato e continua a cercare un qualsiasi lavoro che ci dia una sicurezza, anche se minima, di affrontare una vita insieme. Perché come può immaginare con uno stipendio, non si può comprare casa, sposarsi e sopravvivere.

È un ragazzo che si adatta a fare tutto, la volontà non gli manca, ha lavorato per un catering per 10.000 lire all'ora, anche per diciotto ore consecutive, al nero, senza contributi e senza assicurazione, e così potrei portarLe altri esempi, ma tutti lavori sui quali non si poteva fare affidamento, perché nessuno di questi era fisso e continuativo. Si trovano solo lavori saltuari, eppure come potrà notare dal curriculum che Le allego, non ha mai preteso un posto come direttore di banca.

Abbiamo sentito tante promesse, tante parole, e tutte si sono rilevate solo bugie, che ogni volta hanno acceso in noi la speranza e poi senza nessuna pietà ci hanno un po' ucciso. Non esagero nel dire ucciso e non deluso, perché ogni volta è stata una pugnata, abbiamo visto svanire tutti i nostri sogni, e un uomo senza

---

\* lettera giunta in Federazione Nazionale dei Verdi ed indirizzata al nostro Presidente. Il necessario timoroso pudore con cui la pubblichiamo ci impone di garantire l'assoluto anonimato e riservatezza: per questo nomi e quant'altro potesse inficiare ciò sono stati annullati o cambiati.

sogni e senza prospettive muore.

Carlo si sente inutile, e ogni volta che viene “preso in giro” umiliato, ed è brutto vedere così un uomo di trent’anni. Per questo motivo, oggi il giorno di San Valentino, come gesto di grande amore, quello che ho nei suoi confronti ho deciso di scrivere questa lettera. La mia rabbia cresce ogni volta che apro il giornale e leggo: “L’Italia è un paese di vecchi – Non si fanno più figli – Gli italiani sono dei mammoni, restano con i genitori sempre più tempo – I giovani italiani non si sposano più – Sempre più incentivi per chi compera la prima casa – Alle giovani coppie nuove agevolazioni”.

Ma l’aiuto più grande è il lavoro, ma non quello saltuario, il lavoro serio, vero, che permette di fare progetti, anche se con sacrificio, ma che dia sicurezza di esserci ogni mese.

L’ultima che c’è capitata, e questo per farLe capire con quale stato d’animo ormai viviamo, Carlo ha fatto due colloqui (come operaio) in una casa farmaceutica di X, e sono andate bene, la fabbrica ha chiesto il contratto di formazione alla Regione Y sembrava che i nostri sogni si stessero finalmente per realizzare. La Regione Y ha dato esito negativo per la sua assunzione. È questo l’aiuto di cui tanto si parla!!!

Non voglio pensare che per un lavoro onesto bisogna essere parenti di...o conoscere...O avere la spinta da...

Non so più che fare...però non mi arrendo, continuerò a rompere le scatole a tutti se necessario, prima o poi qualcuno si accorgerà anche di noi, mi darà una risposta sul perché succede questo, e forse, e lo dico con molta speranza, ci aiuterà concretamente e non solo a parole, a realizzare un sogno così modesto.

La ringrazio per Sua attenzione, mi scuso per questa mia lettera dettata dalla rabbia e dallo sconforto, ma spero che a qualcuno interessi sapere cosa passa nella testa e nel cuore di due ragazzi innamorati.

La saluto cordialmente.

14 febbraio 2003

PAOLO CENTO è deputato Verde, vicepresidente della commissione Giustizia della Camera dei Deputati

GIANNI LANZINGER è avvocato del lavoro

MONICA FRASSONI è europarlamentare verde e co-presidente del Gruppo Verdi/Ale al Parlamento europeo

PAOLO CAGNA NINCHI è presidente del comitato “La giusta causa”, promotore del referendum art.18 dello Statuto dei Lavoratori

NATALE RIPAMONTI è senatore verde, componente della commissione Bilancio del Senato della Repubblica

DAVIDE IMOLA è componente della segreteria nazionale Nidil -Cgil

GIORGIO GARDIOL è storico militante verde

RICCARDO VARANINI è componente dell’associazione “Tornasole”

BETTY LEONE è segretaria generale dello Spi -Cgil

MICHELE BELLOMO è portavoce nazionale Baripride 2003 e presidente Arcigay di Bari


GIANLUCA VITALE è componente dell’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione

ALESSANDRO CARDENTE è responsabile Ufficio Nuovi Diritti Cgil Roma e Lazio

GIGLIOLA TONIOLLO è responsabile settore Nuovi Diritti Cgil Nazionale

RENATO LATTES è componente dell’associazione “Eguaglianza e libertà”

ANGELA non è





**Mappe n 6.** La condanna di Sisifo

- Supplemento al n. 4, 28 febbraio 2003  
de "Il sole che ride",  
Quindicinale della Federazione dei Verdi
- Direttore della collana: Gianpaolo Silvestri
- Direttore responsabile: Grazia Francescato
  - Editoriale Eco,  
Via A. Salandra 6 - 00186 Roma
  - Editore: Editoriale Eco,  
Via A. Salandra 6 - 00186 Roma
- Progetto grafico e impaginazione: Saggp - Roma
  - Spedizione in abbonamento postale  
comma 20 lett. B art. 2 L. 662/ '96 Roma/ Ferrovia
  - Stampato il mese di marzo 2003,  
da Spedalgraf, via dello Scalo Tiburtino, 1 - Roma